

Relazione illustrativa

Bando tipo n. 2/2026 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 153 del 15 aprile 2026

Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.



1... Premessa.....	4
2... Il bando-tipo per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria: aspetti generali.....	5
3... La tassatività delle cause di esclusione e il soccorso istruttorio	7
4... Prescrizioni per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione.....	8
5... Le premesse al Disciplinare tipo.....	10
6... La piattaforma di approvvigionamento digitale telematica (Paragrafo 1 del Disciplinare)	15
7... Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni (Paragrafo 2 del Disciplinare)	18
8... Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti (Paragrafo 3 del Disciplinare).....	20
8.1 Oggetto dell'appalto.....	20
8.2 Importo a base di gara	24
8.3 Suddivisione in lotti.....	28
9... Durata dell'appalto, modifica del contratto in fase di esecuzione (Paragrafo 3, punti 3.1. e 3.2, del Disciplinare).....	29
10. Revisione prezzi, anticipazione e premio di accelerazione (Paragrafo 3 punto 3.3 del Disciplinare).....	31
10.1 Revisione prezzi	31
10.2 Anticipazione	33
10.3 Premio di accelerazione.....	34
11. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione (paragrafo 4 del Disciplinare)	36
12. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione (Paragrafo 5 del disciplinare).....	37
13. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova (Paragrafo 6 del disciplinare)	39
13.1 Requisiti di idoneità	39
13.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale.....	42
14. Avvalimento (Paragrafo 7 del Disciplinare)	44
15. Subappalto (Paragrafo 8 del Disciplinare)	48
16. Requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione (paragrafo 9 del Disciplinare).....	50
17. Garanzia provvisoria (paragrafo 10 del Disciplinare).....	51
18. Pagamento del contributo in favore dell'Autorità (paragrafo 12 del Disciplinare).....	52
19. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara (paragrafo 13 del Disciplinare)	54
20. Soccorso istruttorio (paragrafo 14 del Disciplinare).....	56
21. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa (paragrafo 15 del Disciplinare)	57
22. Offerta tecnica (paragrafo 16 del Disciplinare)	60
23. Offerta economica (paragrafo 17 del Disciplinare)	61
24. Criterio di aggiudicazione (paragrafo 18 del Disciplinare).....	62
24.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (sottoparagrafo 18.1 del Disciplinare).....	62



24.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell'offerta tecnica (sottoparagrafo 18.2 del Disciplinare).....	63
24.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica (sottoparagrafo 18.3 del Disciplinare)	64
24.4 Metodo di calcolo dei punteggi complessivi (sottoparagrafo 18.4 del Disciplinare).....	64
25. Commissione giudicatrice (paragrafo 19 del Disciplinare).....	65
26. Svolgimento delle operazioni di gara (paragrafo 20 del Disciplinare)	66
27. Verifica della documentazione amministrativa (paragrafi 21 e 24 del Disciplinare)	67
28. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche (paragrafo 22 del Disciplinare).....	67
29. Verifica di anomalia delle offerte (paragrafo 23 del Disciplinare).....	68
30. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto (paragrafo 25 del Disciplinare).....	69
31. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (paragrafo 26 Disciplinare).....	73
32. Codice di comportamento (paragrafo 27 Disciplinare)	73
33. Accesso agli atti (paragrafo 28 Disciplinare).....	74
34. Definizione delle controversie (paragrafo 29 Disciplinare).....	76
35. Trattamento dei dati personali (paragrafo 30 Disciplinare)	76

1. Premessa

L'articolo 222, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023 (di seguito, Codice) dispone che "l'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche".

L'articolo 83 comma 3 del medesimo Codice precisa che "Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo".

In virtù delle richiamate disposizioni normative e con l'intento di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni per l'affidamento dei contratti pubblici più puntali ed articolate rispetto a quelle riportate nei formulari resi disponibili dalla Commissione Europea, propone – come da prassi consolidata ed avallata anche dalla giurisprudenza - non uno schema di bando bensì un Disciplinare-tipo, da utilizzare come documento guida in caso di procedura aperta telematica per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'intento, comune a quello dei precedenti bandi-tipo predisposti dall'Autorità, è quello di agevolare le stazioni appaltanti nella predisposizione dei propri disciplinari di gara per affidamenti sopra soglia, in conformità alle disposizioni normative di cui al citato Codice, ed alle rilevanti modifiche apportate nell'ambito della disciplina dei servizi tecnici ad opera del decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 (di seguito Correttivo) nonché nel rispetto dell'intervenuta digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Fornendo in tal modo uno strumento di ausilio ai fini dell'efficienza delle stazioni appaltanti, anche in termini di rapidità decisionale, in grado di realizzare una standardizzazione ed omogeneità delle procedure di affidamento con auspicabile riduzione dei possibili contenziosi.

2. Il bando-tipo per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria: aspetti generali

Il Disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all'articolo 71, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'articolo 108 comma 2, per evidenti ragioni di semplificazione, di ricorrenza tipologica e per rispondere appunto ad esigenze di utilità pratica per le stazioni appaltanti.

Si ricorda, tuttavia, che siffatto criterio di aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c) del richiamato comma 2 dell'articolo 108 è da intendersi come "*esclusivo*" per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro e deve, pertanto, essere utilizzato anche nei casi di procedura negoziata di cui all'articolo 50 comma 1 lettera e), prevista dal vigente Codice anche relativamente all'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14. Per quanto concerne la delimitazione dell'ambito di applicazione oggettiva del Bando tipo n. 2/2026 si precisa che lo stesso è stato predisposto in relazione all'affidamento dei contratti di ingegneria ed architettura nei settori ordinari.

In relazione allo specifico settore dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice di beni culturali), il Bando tipo è vincolante – nei limiti di compatibilità – in quanto il Codice detta una disciplina solo parzialmente in deroga, precisandosi all'articolo 132, comma 1, ultimo periodo del Codice che "*Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del Codice*". Poiché i servizi di ingegneria ed architettura sui beni culturali richiedono, tuttavia, specializzazioni del tutto peculiari, l'applicazione del Bando Tipo è subordinata ai necessari adattamenti derivanti da: mancata applicazione dell'istituto dell'avvalimento (articolo 132 comma 2); requisiti di qualificazione, nonché livelli e contenuti della progettazione e modalità del collaudo individuati nello specifico Allegato II.18 (articolo 133).

Lo stesso pur non essendo vincolante per gli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali, potrà essere utilizzato con i necessari adattamenti - nei limiti di compatibilità con la disciplina dei suddetti settori e per le specifiche attività previste dagli articoli da 146 a 152 - al fine di ottenere una maggiore standardizzazione dei bandi di gara ed armonizzazione degli approvvigionamenti digitali. Si ricorda, tuttavia, che per gli enti aggiudicatori aventi natura di amministrazioni aggiudicatrici il Disciplinare è da intendersi come vincolante nel caso di affidamenti di servizi tecnici "non strumentali" ai settori speciali.

Per quanto attiene al contenuto, si precisa che – in un’ottica di coerenza di sistema – nella predisposizione del Bando-tipo n. 2/2026 si è tenuto conto, per le parti comuni, della revisione del Bando-Tipo n. 1/2023 da ultimo aggiornato con Delibera ANAC n. 148/2026, al fine di pervenire ad una soluzione condivisa ed univoca in ordine alle parti (o clausole) comuni ad entrambi i Disciplinari.

Ferme restando le parti comuni, il bando-tipo contiene gli ulteriori e diversi elementi fondamentali derivanti dalla specificità dell’oggetto dell’affidamento ossia i servizi di ingegneria e architettura, la cui disciplina è stata profondamente incisa dagli interventi normativi attuati ad opera del Correttivo, che in alcuni casi, come meglio chiarito in seguito, ha dettato una disciplina *ad hoc*, non del tutto esaustiva e per la quale permanevano dubbi interpretativi, che si è cercato di risolvere nel nuovo Bando Tipo n. 2/2026.

Si chiarisce, infine, che le clausole del Disciplinare tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti, fatte salve le parti appositamente indicate come “*facoltative o alternative*”, per le quali è espressamente consentita una flessibilità applicativa.

Nei limitati casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite eventuali deroghe alle clausole obbligatorie, purché le previsioni introdotte non siano in contrasto con la normativa vigente e siano adeguatamente motivate nella delibera a contrarre (articolo 83, comma 3).

Le clausole indicate nel Disciplinare tipo come “*facoltative e/o alternative*” corrispondono, invece, alle diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa: in questo caso, la scelta effettuata dalla stazione appaltante tra le diverse soluzioni non costituisce una deroga al modello e, quindi, non richiede specifica motivazione. Resta fermo che, una volta che la stazione appaltante abbia optato per una soluzione, tali prescrizioni vengono ad integrare il contenuto del disciplinare di gara e l’amministrazione è tenuta, nel corso della procedura, ad attenersi senza possibilità di discostarsene, pena la violazione del principio di certezza e imparzialità dell’azione amministrativa e della par condicio dei concorrenti.

Si precisa, ancora, che nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell’aggiornamento del Disciplinare medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina a contrarre per la eventuale deroga. L’Autorità integrerà comunque il bando tipo, per tener conto di dette modifiche, dando comunicazione al mercato.

3. La tassatività delle cause di esclusione e il soccorso istruttorio

Il Disciplinare contempla precise e tassative cause di esclusione sulla base di quanto previsto dal Codice e dalle leggi vigenti, anche in considerazione dell'elaborazione giurisprudenziale intervenuta nel tempo, ed evidenzia le stesse utilizzando l'espressa formula "a pena di esclusione".

L'inserimento nei documenti di gara di ulteriori cause di esclusione, rispetto a quelle previste dal Codice e dalle leggi vigenti, è sanzionato dal Codice con la nullità della clausola stessa, senza che sia inficiato l'intero atto. Siffatte clausole oltre che tassative, integrano di diritto i disciplinari di gara (bandi e lettere di invito) anche qualora non espressamente previste (articolo 10, comma 2). La norma da ultimo richiamata prevede, infatti, che *«Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte»*.

Il Disciplinare di gara, inoltre, in conformità a quanto disposto dall'articolo 101 del Codice, regola l'istituto del soccorso istruttorio.

A tal riguardo si ricorda che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 20 febbraio 2025, n. 1425), è ora possibile distinguere tra:

- a) "soccorso integrativo o complementivo (comma 1, lettera a) dell'articolo 101), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, della documentazione inerente l'offerta);
- b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), dell'articolo 101) che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa, eccettuate quelle che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente;
- c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3 dell'articolo 101), che abilita le stazioni appaltanti (o l'ente concedente) a chiedere chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, fermo restando in ogni caso il divieto di apportarvi qualunque modifica;
- d) soccorso correttivo (comma 4 dell'articolo 101): che prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante o dell'ente, abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell'anonimato e del limite sostanziale della immodificabilità contenutistica" (cfr. anche Consiglio di

Stato, Sezione V, 4 giugno 2024, n. 4984, che riprende la decisione del 21 agosto 2023, n. 7870).

Ciò premesso, nell'intento di fornire una guida quanto più possibile esente da incertezze, nel paragrafo 14 del Disciplinare "SOCCORSO ISTRUTTORIO" è stata prevista l'elencazione, solo esemplificativa, di singole fattispecie e l'indicazione del relativo regime di sanabilità.

Sotto il profilo procedimentale, al fine di consentire al concorrente la regolarizzazione e/integrazione della propria documentazione la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per provvedere, indicando cosa integrare e/o regolarizzare. Se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto ai fini della partecipazione alla gara, decorso tale termine, senza che il concorrente abbia provveduto, la stazione appaltante procede all'esclusione, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice (sulla perentorietà del termine assegnato dalla stazione appaltante si veda Consiglio di Stato, Sezione V, 11.03.2025 n. 1985, 09.04.2024 n. 1333, 22.12.2022, n. 11250).

In considerazione del fatto che il concorrente potrebbe produrre dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta della stazione appaltante, il Disciplinare riconosce a quest'ultima la facoltà di richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti. Tale facoltà deve intendersi limitata alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio.

Poiché come già evidenziato il comma 4 dell'articolo 101 prevede che, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, tale possibilità è stata esplicitata nel paragrafo 13.1, con indicazione della procedura da seguire. In particolare, è stato previsto che la richiesta avvenga tramite la Piattaforma digitale di approvvigionamento con le modalità che saranno indicate dalla stazione appaltante, nel rispetto della segretezza dell'offerta. È chiarito, altresì, che la rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

4. Prescrizioni per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione

Il Disciplinare reca una serie di clausole funzionali ad aumentare il livello di trasparenza delle procedure e a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione negli appalti pubblici.

Il testo recepisce, infatti, tutte le principali istanze normative, così come gli sviluppi in via amministrativa degli indirizzi forniti dall'Autorità in detta materia. In questo senso, sono contemplati: i protocolli di legalità, le misure di incompatibilità per i dipendenti dopo la

cessazione del rapporto di pubblico impiego, i controlli antimafia prima della stipula del contratto, la tracciabilità dei flussi finanziari generati dal contratto.

Il Disciplinare, innanzitutto, contempla tra la documentazione di gara, i patti di integrità/protocolli di legalità, ove redatti, e prevede che questi ultimi siano espressamente accettati ai fini della partecipazione alla procedura ai sensi dell'articolo 83- bis, comma 3, del decreto legislativo 159/11.

Lo stesso recepisce, inoltre, la causa di esclusione nei confronti degli operatori economici che trattino con la pubblica amministrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/01, secondo cui «(i) dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti» (cosiddetta clausola di pantouflage).

Il Disciplinare richiede, inoltre, all'aggiudicatario di uniformarsi nello svolgimento delle attività oggetto del contratto ai principi e doveri indicati nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottato ai sensi della legge 190/12 o nel PIAO ovvero indicati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

Il Disciplinare dedica, infine, particolare attenzione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del contratto di cui dalla legge n. 136/10, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. Questi ultimi si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Il Disciplinare indica gli adempimenti che l'aggiudicatario è tenuto a compiere e le sanzioni in caso di omissioni o di ritardi.

La disciplina degli obblighi di tracciabilità è stata integrata con l'inserimento nel paragrafo del Disciplinare tipo "OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" del riferimento al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche per i contratti di subappalto e per i subcontratti, in rispondenza a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010.

Per una corretta applicazione della normativa in materia in tema di tracciabilità dei flussi finanziari si raccomanda alle stazioni appaltanti di consultare le relative linee guida di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 e da ultimo con delibera n. 176 del 15 aprile 2026, e il Comunicato del Presidente ANAC del 26 marzo 2025.

5. Le premesse al Disciplinare tipo

Le premesse al Disciplinare tipo forniscono alcune informazioni generali sulla procedura di affidamento e sull'appalto. In questo paragrafo le stazioni appaltanti riportano:

- 1) le informazioni relative all'atto di indizione della procedura (specificando gli estremi della decisione di contrarre, nella quale devono, altresì, dar conto di eventuali deroghe al Bando Tipo o di alcune scelte adottate in conformità alla vigente normativa quali, ad esempio, la richiesta di esecuzione diretta di talune prestazioni e la conseguente impossibilità di ricorso all'avvalimento o al subappalto, esplicitandone i motivi;
- 2) la PAD utilizzata per la gestione della procedura;
- 3) il RUP o eventuale Responsabile di fase,

e forniscono alcuni dati utili a identificare le caratteristiche e l'oggetto della gara (eventuale suddivisione in lotti, codici che identificano l'appalto a vari fini, applicabilità dei criteri ambientali minimi).

In caso di affidamento delegato ad una Centrale di Committenza o ad altra Stazione Appaltante Qualificata nelle premesse del disciplinare vanno indicati:

- i rispettivi atti adottati sia dalla delegante che dalla delegata, in quanto alla decisione a contrarre della stazione appaltante, segue, di regola, l'atto di indizione della procedura e contestuale approvazione della documentazione di gara ad opera della Centrale di Committenza o della Stazione Appaltante Delegata;
- i riferimenti della Stazione Appaltante delegante sia quelli della Centrale di Committenza/Stazione Appaltante delegata;



- il Responsabile Unico del Progetto della stazione appaltante delegante ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Codice ed il Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Committenza ai sensi degli articoli 15, comma 9 e 62 comma 13 del Codice (e non anche in questo caso il Responsabile dell'affidamento, come più volte chiarito nelle precedenti delibere dell'Autorità n. 255/2024 n. 465/2024, n. 466/2024, n. 467/2024, n. 468/2024 e n. 469/2024).

In ordine all'indicazione del RUP si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, Allegato I.2, per i contratti di lavori e per i servizi di ingegneria e di architettura, quest'ultimo deve essere un tecnico.

Nello specifico deve:

- essere di regola un tecnico abilitato all'esercizio della professione, oppure, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche;
- aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:
 - a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
 - b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 - c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.

In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti indicati nel testo di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

Ove non sia presente la figura professionale del "tecnico", le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare.

Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato.

Sempre con riferimento all'indicazione del RUP, in conformità alle previsioni del nuovo Codice che ha ridisegnato tale figura in termini di Responsabile Unico del Progetto prevedendo contestualmente la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di individuare modelli organizzativi che prevedono la nomina di un Responsabile di procedimento per le fasi

di programmazione, progettazione ed esecuzione e un Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, con responsabilità ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase e ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP (cfr. articolo 15 comma 4 del Codice), nel Disciplinare è previsto che qualora si proceda a tale distinta nomina devono essere riportati i riferimenti di entrambi i soggetti ossia RUP e Responsabile dell'affidamento.

Il Bando tipo precisa poi che nel caso di procedura indetta da una Centrale di committenza (o da altra stazione appaltante qualificata delegata), ai sensi di quanto previsto dagli articoli 15, comma 9, e 62, comma 13, del Codice, la stessa deve procedere alla designazione di un RUP per le attività di propria competenza e quindi per la fase di affidamento, dandone evidenza nel relativo disciplinare.

Nelle Premesse lo stesso prevede, inoltre, la necessaria indicazione della specifica in ordine all'eventuale espletamento dei servizi oggetto della procedura mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Tale specifica deve essere indicata oltre che per i casi in cui l'adozione dei citati metodi e strumenti è prevista come obbligatoria ai sensi del comma 1 dell'articolo 43 del Codice (ossia *procedure di affidamento della progettazione con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, eccettuati gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)* anche nei casi in cui l'adozione è prevista dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, previa necessaria adozione delle misure stabilite nell'Allegato 1.9. Tra dette misure sono, in particolare, previste:

- a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
- b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;
- d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
- e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;

- f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione digitale delle costruzioni.

In attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 83 comma 2 del Codice, nelle premesse del disciplinare è, altresì, prevista l'indicazione ad opera delle stazioni appaltanti della durata del procedimento di gara – da intendersi quale periodo decorrente dalla data di pubblicazione del bando fino all'aggiudicazione e da individuarsi nel rispetto del termine massimo di cui al combinato disposto dell'articolo 17, comma 3, e dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato 1.3 (ossia fino a 9 mesi nel caso di procedure aperte da aggiudicarsi mediante OEPV). Nell'individuazione di tale durata – il cui superamento costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso – le stazioni appaltanti dovranno, pertanto, contemperare le diverse esigenze di assegnazione di un tempo congruo per la presentazione delle offerte e di corretta stima dei tempi necessari per le correlate attività di verifica e valutazione da individuarsi in relazione alla complessità dello specifico appalto con la necessità di pervenire all'aggiudicazione nel rispetto del termine previsto. Si precisa che la durata indicata non include il tempo richiesto per l'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta, che comporta una proroga massima di un mese, rispetto al termine inizialmente indicato.

I richiamati termini massimi di conclusione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Allegato 1.3 devono essere, tuttavia, raccordati con i termini attualmente previsti dall'articolo 11, comma 2, lettera b-ter, e comma 4 bis dell'Allegato II.4 del Codice, ai fini dell'efficienza decisionale rilevante sia in sede di qualificazione della stazione appaltante che di successivo monitoraggio.

In attuazione dell'obiettivo dell'Unione Europea - espressamente previsto in diverse Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e consistente nell'abbattimento, per le procedure aperte sopra soglia, della c.d. *decision speed* (o rapidità decisionale), ovvero del tempo intercorrente tra la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto - il Correttivo, ha introdotto significative novità, da raccordarsi necessariamente con le richiamate precedenti disposizioni del Codice.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti sono, infatti, tenute a monitorare, con cadenza semestrale, la propria efficienza nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente tra il termine fissato per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto.

In particolare, all'articolo 11, comma 4-bis, dell'allegato II.4 del Codice è previsto che, nel caso in cui il tempo medio rilevato sia superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente all'ANAC un piano di riorganizzazione contenente le misure e gli obiettivi temporali per ridurre le tempistiche di affidamento. Il successivo comma

4-ter, prevede che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni sanzionabili punibili ai sensi dell'articolo 63, comma 11, del Codice.

Inoltre, è prevista la possibilità di beneficiare di requisiti premiali, in sede di revisione della qualificazione, per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che dimostrino di aver contenuto i tempi medi di affidamento entro i centoquindici giorni (articolo 11, comma 2, lett. b-ter dell'Allegato II.4 del Codice).

A fronte di tale novità, e al suo impatto sulla qualificazione delle stazioni appaltanti si è ritenuto opportuno inserire nel Disciplinare tipo un apposito box contenente un richiamo alla rapidità decisionale affinché la stazione appaltante, nell'indicare la durata del procedimento, tenga conto che il tempo intercorrente tra la data di scadenza della presentazione delle offerte, indicata nel bando di gara, e la stipula del contratto, contribuirà al calcolo della sua efficienza decisionale media. Ai fini del calcolo della rapidità decisionale non si tiene conto di eventuali proroghe del termine di presentazione delle offerte disposte nel corso del procedimento.

Per ciò che concerne l'indicazione dei criteri ambientali minimi, poiché l'articolo 57, comma 2, del Codice prevede l'obbligo di applicazione - per l'intero valore dell'importo della gara - delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), aggiungendo, altresì, che degli stessi si debba tener conto anche ai fini della definizione dei "criteri di aggiudicazione dell'appalto" di cui all'articolo 108, commi 4 e 5, del Codice, le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare in maniera puntuale nella documentazione tecnica a base di gara specifiche clausole riferibili a criteri ambientali coerenti e perfettamente compatibili con la tipologia del servizio richiesto.

In merito si segnala che secondo l'orientamento rigoroso della giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato, sezione III, sentenza dell'8 ottobre 2025, n. 7898), volto a garantire la piena attuazione del principio di sostenibilità ambientale negli appalti pubblici, i CAM sono requisiti obbligatori che incidono sulla formulazione delle offerte e sulla valutazione comparativa dei progetti, la cui omissione non solo altera il confronto concorrenziale, ma priva la procedura di una componente essenziale di legittimità. La richiamata giurisprudenza amministrativa ribadisce che: i CAM sono obbligatori in tutte le fasi dell'appalto (indipendentemente dal criterio di aggiudicazione); devono essere espressamente inseriti nella *lex specialis* e nei documenti di gara; la loro omissione integra un vizio insanabile, non sanabile ex post; la mancata previsione può essere impugnata insieme all'aggiudicazione, non essendo clausola immediatamente lesiva, non limita in via diretta la partecipazione alla gara.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi di quanto espressamente previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera n) dell'Allegato 1.7 del Codice il Documento di indirizzo alla Progettazione riporta, tra le altre indicazioni: *"le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale"*.

Si ricorda, altresì, che sempre ai sensi del richiamato articolo 3 comma 1 *"il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione"*.

Si raccomanda, pertanto, la puntuale indicazione nella documentazione tecnica a base di gara delle suddette specifiche e clausole riferibili agli specifici CAM applicabili al servizio oggetto di affidamento e avuto particolare riguardo al settore dell'edilizia pubblica si rinvia a quanto previsto nel nuovo decreto CAM Edilizia 2025 ed alle specifiche disposizioni ivi contenute, soprattutto in tema di valorizzazione, mediante punteggi premiali, di progetti che vanno oltre il mero rispetto dei singoli requisiti CAM e del possesso della certificazione "Esperto CAM".

6. La piattaforma di approvvigionamento digitale telematica

(Paragrafo 1 del Disciplinare)

Le previsioni del Bando-tipo n. 2/2026 tengono conto delle nuove previsioni del codice in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici e del conseguente obbligo, declinato all'articolo 25, comma 2 del Codice e posto in capo alle stazioni appaltanti, di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici.

Si ricorda al riguardo che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le piattaforme di approvvigionamento digitale devono interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che mediante le stesse le stazioni appaltanti devono:

1. svolgere digitalmente le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici;
2. assolvere agli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti;
3. assolvere agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'ANAC di cui all'articolo 222, comma 9, del Codice;

4. assolvere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 da adempiere mediante comunicazione alla BDNCP secondo quanto previsto nelle Delibere ANAC n. 261 e 264/2023;
5. garantire l'accesso agli atti di cui all'articolo 35 del Codice secondo quanto previsto nella Delibera ANAC n. 264/2023;
6. inserire le notizie utili nel Casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del Codice;
7. utilizzare il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) con le modalità individuate nella Delibera ANAC n. 262/2023 e nel Comunicato del Presidente ANAC del 16/04/2025.

Il Bando-Tipo detta una specifica disciplina in caso di malfunzionamento della piattaforma e individua la dotazione tecnica minima necessaria. A tal proposito, infatti, il Codice impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, di assicurare la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo necessario e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

Il Disciplinare tipo prevede che la proroga del termine di presentazione delle offerte, o anche la sua riapertura limitata ad un periodo massimo di 48 ore solleva la stazione appaltante dall'onere di procedere con la pubblicazione della rettifica del bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, ritenendosi in tal caso sufficiente la pubblicazione della proroga o della riapertura del termine sul sito internet della stazione appaltante e sulla PAD.

La stazione appaltante deve procedere alla proroga dei termini per la ricezione delle offerte soltanto dopo che abbia accertato il malfunzionamento della PAD, con la facoltà di procedere in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Disciplinare tipo precisa che l'accesso alla PAD può avvenire, oltre che attraverso lo SPID, anche attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica (Carta d'Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi) previsti all'articolo 64 del Decreto legislativo n. 82/2005.

Nel caso di operatori economici esteri l'accesso alle PAD deve avvenire attraverso i mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS e, in caso di operatore economico extra-UE, attraverso un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 e relative evoluzioni.

Per gli operatori economici esteri soggetti all'ambito di applicazione del Regolamento eIDAS, qualora non sia ancora attiva l'interoperabilità del proprio mezzo di identificazione elettronica con la PAD, l'accesso alla stessa deve avvenire attraverso un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla medesima PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 e relative evoluzioni.

Per quanto attiene alle regole tecniche, con la Determinazione n. 267/2025, AGID ha approvato la versione 2.0 delle Regole Tecniche per le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD), che si sostituiscono alle precedenti regole adottate con la Determinazione AgID n. 137/2023. Il documento - adottato d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in collaborazione con le unità di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - aggiorna e sostituisce le precedenti regole tecniche adottate nel 2023, collocandosi in continuità con il percorso di digitalizzazione degli appalti pubblici avviato dal nuovo Codice dei contratti, rafforzando l'impianto tecnico-organizzativo delle PAD e ridefinendone alcuni presupposti fondamentali.

In particolare, le nuove disposizioni di cui alla versione 2.0 delle citate nuove Regole Tecniche:

- rafforzano in modo significativo i requisiti di sicurezza informatica e protezione dei dati, imponendo standard più elevati in termini di affidabilità, continuità operativa e gestione degli incidenti, al fine di rendere le piattaforme meno esposte ai rischi cyber;
- delineano l'interoperabilità come presupposto strutturale delle piattaforme, che devono dialogare in modo nativo con le principali banche dati pubbliche, rendendo effettivo il principio del *once only*;
- potenziano la capacità delle piattaforme di garantire il monitoraggio continuo di tutte le fasi del contratto, dalla pubblicazione del bando fino alla conclusione dell'esecuzione, anche in funzione di prevenzione delle anomalie e controllo dei tempi;
- introducono le prime indicazioni per l'uso di tecnologie emergenti, compresa l'Intelligenza Artificiale.

La Determinazione è accompagnata da quattro allegati che costituiscono la vera ossatura tecnica del provvedimento. Accanto al documento contenente le Regole tecniche, l'allegato sul modello di interoperabilità esplicita la logica di sistema alla base delle PAD, descrivendo in modo puntuale i flussi informativi e i meccanismi di integrazione con le piattaforme nazionali. La checklist di certificazione introduce un approccio più rigoroso e verificabile, orientato a garantire uniformità nei controlli e maggiore certezza sugli standard

effettivamente rispettati, superando una visione meramente formale della conformità. Il quadro normativo e tecnico di riferimento, infine, ricostruisce il contesto regolatorio entro cui le PAD operano, rafforzando la coerenza tra disciplina tecnica e quadro giuridico di settore. Per i gestori delle PAD già certificate, la Determinazione n. 267/2025 prevede l'obbligo di trasmettere ad AgID:

- un'autodichiarazione di conformità;
- un piano dettagliato di adeguamento ai nuovi requisiti tecnici.

Gli interventi devono essere completati entro 180 giorni, termine entro il quale le piattaforme dovranno risultare pienamente allineate alla versione 2.0 delle Regole tecniche.

7. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni (Paragrafo 2 del Disciplinare)

Per quanto attiene alla documentazione di gara il Disciplinare effettua una distinzione tra documentazione tecnica e restante documentazione amministrativa (nello specifico: bando di gara; disciplinare di gara; schema di domanda di partecipazione; documento di gara unico europeo; schema di contratto; schema di determinazione dei corrispettivi; istruzioni operative per accedere alla PAD), esplicitando, relativamente alla prima, i documenti che a seconda della tipologia di affidamento le stazioni appaltanti devono porre a base di gara ossia:

- DIP ed eventuale DOCFAP (in caso di affidamento di entrambi i livelli di progettazione) o Progetto di fattibilità tecnica economica (in caso di affidamento della sola progettazione esecutiva) e relativi allegati tecnici;
- Capitolato speciale

cui si aggiunge, per le procedure di affidamento della progettazione per le quali è prevista l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, il Capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'Allegato I.9 al Codice.

Per i casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni si prevede, altresì, la facoltà di indicare il link della stazione appaltante o la sezione della PAD al quale è possibile consultare la documentazione tecnica.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 82 bis – introdotto ad opera del Correttivo -, si prevede la possibilità di inserire tra gli atti di gara anche lo schema di accordo di collaborazione, disciplinato nell'Allegato II.6-bis.

Al riguardo si ricorda che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione della milestone M1C1-97-ter del PNRR, sentita ANAC, ha di recente pubblicato le Linee Guida in

materia di accordi di collaborazione, unitamente al modello tipo di accordo di collaborazione consultabili al [link](#).

Le richiamate Linee Guida forniscono indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in merito alla natura, alla funzione e alle modalità di utilizzo di siffatto strumento contrattuale. L'accordo di collaborazione è espressamente qualificato come un accordo plurilaterale autonomo rispetto al contratto d'appalto e finalizzato a disciplinare la collaborazione tra i soggetti significativamente coinvolti nella fase esecutiva di quest'ultimo. Come evidenziato anche nella Relazione illustrativa al decreto correttivo, la ratio dell'istituto è quella di promuovere la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella corretta esecuzione dell'appalto, con particolare riferimento al rispetto dei tempi, al controllo dei costi e alla verifica degli adempimenti, favorendo un dialogo stabile tra le parti e la gestione cooperativa di eventuali criticità. In questa prospettiva, lo strumento si propone di superare il paradigma conflittuale che tradizionalmente caratterizza la fase esecutiva dei contratti pubblici.

Le Linee Guida specificano in particolare:

- i) i presupposti per la valutazione dell'opportunità di ricorrere allo strumento;
- ii) le modalità di inserimento dell'accordo nella documentazione di gara;
- iii) i contenuti necessari dell'accordo, il sistema di monitoraggio, gli indicatori di prestazione (KPI) e il sistema di allerta;
- iv) il ruolo del Direttore Strategico e dei soggetti della collaborazione;
- v) il sistema delle premialità, inclusi i premi connessi al rispetto o all'accelerazione dei tempi di esecuzione, da coordinare con il meccanismo previsto dall'articolo 126 del Codice;
- vi) la qualificazione giuridica dell'accordo e le relative implicazioni in termini di responsabilità e di giurisdizione.

Con riferimento al regime delle comunicazioni è previsto che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici siano eseguiti in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale o all'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al precedente capoverso.

8. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti (Paragrafo 3 del Disciplinare)

8.1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto deve necessariamente essere specificato mediante l'indicazione del Common Procurement Vocabulary (in seguito, CPV) più prossimo al servizio da affidare.

Nel caso in cui l'appalto comprenda anche prestazioni diverse dai servizi di ingegneria ed architettura, riconducibili a lavori o ad altre tipologie di servizi, oltre alla CPV, per esse va indicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e dell'Allegato anche il codice ATECO, ai fini dell'individuazione del CCNL applicabile ai lavoratori impiegati nell'appalto in relazione a tali prestazioni. Diversamente l'indicazione del CCNL, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57 comma 1 del codice, non è richiesta per i servizi di natura intellettuale, quali appunto i servizi tecnici di ingegneria ed architettura.

Per le indicazioni operative relative all'identificazione del CCNL applicabile alle prestazioni ulteriori eventualmente ricomprese nell'oggetto dell'affidamento si rinvia alla Relazione illustrativa relativa al Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209. Si rinvia alla medesima relazione anche per quanto attiene al caso in cui l'operatore economico indichi in sede di partecipazione alla gara e per tali prestazioni ulteriori – ai sensi di quanto espressamente previsto dall'articolo 11 commi 3 e 4 del Codice di Contratti pubblici - un diverso CCNL rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante ed alle conseguenti verifiche da espletare ai fini del riconoscimento dell'equivalenza economica e normativa tra i contratti in questione (pagine da 24 a 26).

Per servizi di ingegneria e architettura si intendono quelli afferenti all'attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo ed alle attività di supporto (di natura tecnica) all'attività del RUP.

Il nuovo Codice non ha riproposto la previsione di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 secondo il quale in caso di *"progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee"* potendosi per le altre tipologie di lavori far ricorso all'affidamento ai soggetti esterni di cui al precedente articolo 46 (oggi articolo 65 del Codice) .

Il vigente articolo 41 del d.lgs. 36/2023 al comma 9 del Codice si limita a precisare che nel caso in cui entrambi i livelli di progettazione - attualmente previsti dal comma 1 del medesimo articolo 41 e costituiti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dal progetto esecutivo - costituiscano oggetto di affidamento esterno (da ritenersi, pertanto, sempre possibile), l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. Il comma 8 del medesimo articolo 41 che contiene l'indicazione del contenuto del progetto esecutivo e dei necessari documenti a corredo, specifica, inoltre, che alla redazione provvede, di regola, lo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica, per evidenti ragioni connesse alle garanzie di coerenza e speditezza della progettazione. L'affidamento disgiunto non è precluso, imponendosi, però, l'esplicitazione delle ragioni per le quali si rende necessario, nonché l'accettazione da parte del nuovo progettista, senza riserve, dell'attività progettuale svolta in precedenza. Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 3007/2024, il citato comma 8 dell'articolo 41, stante anche l'avvenuta eliminazione del livello della progettazione definitiva, ha fortemente valorizzato il principio di continuità della progettazione e pertanto dell'affidamento congiunto dei due livelli di progettazione.

Il nuovo codice dei contratti pubblici non ha, inoltre, riproposto la previsione di cui all'articolo 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, che consentiva l'affidamento diretto al progettista delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sopra soglia, per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara.

L'attuale articolo 114, comma 6, del Codice prevede che *«Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice»*.



Come si legge nella Relazione illustrativa al codice, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche possono affidare all'esterno la direzione dei lavori soltanto in caso di "lavori complessi" o che richiedano "professionalità specifiche".

"Si tratta dei lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso di tutti quei lavori per i quali si richiede un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l'intero ciclo di vita dell'opera. Rientrano tra i lavori complessi, altresì, quelli determinati da esigenze particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazione in termini collaborativi è ritenuta fondamentale (cfr. il decreto ministeriale n. 560/17 e s.m.i.). Si è ritenuto di aggiungere lo specifico riferimento ai lavori che richiedono "professionalità specifiche", tenendo presenti normative di settore che impongano la presenza sul cantiere di determinate figure professionali. Negli altri casi, le stesse hanno l'obbligo di ricorrere a progettisti interni.

L'appalto per il conferimento di incarichi di direzione dei lavori è invece obbligatorio, secondo le disposizioni del codice, per le stazioni appaltanti che non sono amministrazioni pubbliche".

Nella relazione illustrativa, si specifica che "non è stata recepita la richiesta delle Commissioni parlamentari di prevedere la facoltatività del ricorso al personale interno in luogo dell'obbligatorietà. Ragioni di efficienza, economicità e organicità dell'azione amministrativa, infatti, giustificano l'impostazione codicistica la quale prevede, in via residuale, la possibilità di ricorrere ad appalti esterni anche per la direzione dei lavori solo in caso di "lavori complessi".

Ciò posto, le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e, soltanto in caso di lavori complessi o quando siano richieste professionalità specifiche le stazioni appaltanti che sono pubbliche amministrazioni, possono affidare congiuntamente la progettazione e la direzione dei lavori.

Nel caso in cui non sia possibile procedere all'affidamento congiunto, ad esempio, per mancanza di finanziamenti relativi alle attività successive alla progettazione, le stazioni appaltanti potranno riservarsi di affidare dette attività all'aggiudicatario, anticipando tale volontà nel bando di gara e stimando i relativi costi nel valore posto a base di gara. In tal caso, le stazioni appaltanti potranno ricorrere all'opzione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, oppure all'affidamento di servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, come meglio illustrato al successivo paragrafo 8.

Si ricorda, inoltre, che per espressa previsione dell'articolo 114, comma 4, del Codice nel caso di lavori di importo non superiore ad un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro vi è, invece, l'obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva diverso dal direttore lavori.

Come chiarito anche nel parere ANAC funzione consultiva 60/2023 *«Nel comma 4 [dell'articolo 114] si è ... mantenuta la previsione delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Considerata l'importanza di tali funzioni se ne è limitata l'attribuzione al direttore dei lavori soltanto nei lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, dovendosi, per i lavori di maggiore entità (così come per il caso di lavori complessi e per il caso di rischi di interferenze, specificati nello stesso comma), nominare un'apposita figura ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Qualora sia nominato un soggetto diverso dal direttore dei lavori quale coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE) si è espressamente prevista la sua autonomia, da intendersi sia nei confronti del direttore dei lavori che nei confronti del RUP, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008»*. Pertanto, per espressa previsione normativa, solo in caso di lavori di importo non superiore ad un milione di euro e che non presentino il carattere della complessità e rischi di interferenze, il direttore dei lavori – se in possesso dei prescritti requisiti - può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Da ciò deriva che nel caso di gara volta all'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per lavori di importo superiore a 1 milione di euro, il divieto di cumulo, in capo al medesimo professionista, delle funzioni di direttore dei lavori e CSE, sancito dall'articolo 114, comma 4, impone, a pena di esclusione, l'indicazione distinta nell'ambito delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro dei due professionisti, non potendosi riunire in un'unica persona due ruoli inconciliabili per legge (vedasi tra le ultime: Tar Puglia, Bari, sezione II, n. 85 del 23.01.2026)

Sempre per quanto attiene all'oggetto dell'affidamento il Disciplinare prevede la necessaria indicazione della prestazione principale, che la stazione appaltante è tenuta ad indicare specificando categoria e ID opere, nonché l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi da riportare in specifiche Tabelle (da ripetere per ciascun incarico oggetto di affidamento) e da compilare avendo cura di inserire Categorie e ID opere – corrispondenza – grado di complessità – importo delle opere – specificità della prestazione – importo corrispettivo e spese ed oneri.

Nel caso in cui l'affidamento comprenda anche prestazioni di natura diversa dai servizi di ingegneria ed architettura [quali, ad esempio, le indagini geognostiche, i rilevamenti topografici, i rilievi e le indagini strutturali] le prestazioni ulteriori devono essere individuate separatamente nei singoli disciplinari di gara, ed il concorrente è tenuto ad indicare separatamente il relativo ribasso offerto, rispetto al quale non si applicano i limiti di cui al nuovo articolo 41, comma 15 bis, del Codice.

La scelta di non prevedere un lotto funzionale separato per le eventuali ulteriori prestazioni, quali principalmente le indagini, deve, comunque, essere motivata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 58 del Codice, anche alla luce dell'accessorietà e del valore residuale di queste ultime, da intendersi come funzionalmente collegate alla corretta esecuzione della prestazione progettuale, da considerarsi nella sua interezza ed unitarietà.

8.2 Importo a base di gara

Per quanto concerne l'importo a base di gara lo stesso è da considerarsi al netto oltre che dell'IVA anche degli oneri assistenziali e previdenziali, al fine di scongiurare il rischio di avere offerte economiche da parte dei concorrenti su importi diversi stante la variabilità delle aliquote applicate dalle casse previdenziali per i diversi ordini professionali.

L'importo stimato dell'appalto rilevante ai fini dell'individuazione della soglia europea deve intendersi, invece, comprensivo degli oneri assistenziali e previdenziali in virtù di quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del Codice, che si riferisce espressamente all'importo totale pagabile (comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara), al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La richiamata disposizione di cui all'articolo 14, comma 4 – in conformità all'articolo 4 della Direttiva appalti - individua nell'IVA l'unica voce da escludere dal totale pagabile.

Siffatta interpretazione già precedentemente prevista dall'ANAC nella Nota illustrativa al precedente Bando tipo n. 3/2018 risulta di recente avallata anche dal parere del supporto giuridico del MIT n. 3027/2025.

Sul piano operativo, al fine di garantire la capienza del finanziamento, può ritenersi corretta la prassi seguita da diverse stazioni appaltanti di stimare l'importo complessivo, in via prudenziale, applicando l'aliquota previdenziale massima prevista per le categorie coinvolte (ad esempio: 5% per i geometri), salvo poi procedere al riallineamento nel QTE post-gara applicando l'aliquota effettiva riferibile all'aggiudicatario (ad esempio: 4% per ingegneri e architetti).

È stata, tuttavia, segnalata ad opera delle stazioni appaltanti l'attuale impossibilità per i servizi di ingegneria ed architettura di inserire correttamente sulle PAD l'importo stimato

dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del Codice, ricomprendendo anche gli oneri assistenziali e previdenziali che non rilevano ai fini dell'importo a base di gara. In particolare, stante l'assenza di apposite schede per i servizi di ingegneria e architettura, accumulati ai servizi comuni, la voce importo servizi consente di valorizzare l'IVA e gli oneri di sicurezza, ma non anche gli oneri assistenziali e previdenziali.

La questione è stata attenzionata dall'Autorità ed è in corso di validazione una soluzione che consentirà di valorizzare per i SIA gli oneri previdenziali ed assistenziali, non assimilabili per natura e funzione all'IVA, indicandoli nel valore stimato, secondo il riferito criterio prudenziale, nell'ambito delle ulteriori voci non soggette a ribasso, salvo poi procedere al successivo riallineamento da parte della stazione appaltante dell'importo post-gara nella relativa scheda di aggiudicazione.

Specifiche indicazioni saranno contenute nel Glossario attualmente in via di riformulazione.

Tuttavia, considerati i necessari tempi di approvazione ed implementazione delle modifiche in questione, si evidenzia che non può ritenersi corretta la prassi seguita da talune Stazioni Appaltanti di ricomprendere gli oneri assistenziali e previdenziali nel QET tra le somme a disposizione di cui punto n. 9, equiparandoli alla voce prevista "IVA ed altre imposte e tasse", in quanto al di là della forzatura dovuta alla natura assistenziale e solidaristica di tali contributi, l'inserimento nell'ambito delle richiamate voci di cui al punto 9, comporta l'esclusione dal valore stimato dell'appalto ai sensi dell'articolo 14.

Si ritiene, al momento, preferibile la soluzione "ponte", concordata in sede di Tavolo Tecnico ed adottata da talune stazioni appaltanti di riportare il valore degli oneri assistenziali e previdenziali nell'ambito dell'importo non assoggettato a ribasso, ossia nell'ambito del 65% dell'importo a base di gara, specificando espressamente che tali oneri dovranno essere rideterminati in sede di aggiudicazione – in base allo specifico regime applicabile all'aggiudicatario - al fine di valorizzare correttamente l'importo contrattuale da riportare nella relativa scheda di aggiudicazione.

Si provvederà poi con apposito Comunicato a dare indicazioni specifiche in ordine alle nuove modalità individuate da ANAC non appena implementate.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 15-bis dell'articolo 41 del Codice come modificato ad opera del Correttivo, il Bando Tipo n. 2 contiene la previsione secondo la quale nel disciplinare di gara le stazioni appaltanti devono espressamente indicare l'importo non soggetto a ribasso [corrispondente al 65% dell'importo a base di gara esclusi IVA, oneri assistenziali e previdenziali] e l'importo soggetto a ribasso [corrispondente al restante 35% dell'importo a base di gara esclusa IVA, oneri assistenziali e previdenziali].

Le suddette percentuali del 65% e del 35% non possono essere modificate, non potendo la stazione appaltante fissare la quota ribassabile in percentuale inferiore al 35%.

Le prime pronunce della giurisprudenza amministrativa ritengono ammissibile e non in contrasto con il divieto di gratuità delle prestazioni di natura intellettuale, un eventuale ribasso del 100% sulla quota ribassabile dei servizi tecnici (35%), in quanto vi è, comunque, una parte fissa (65%), non ribassabile, idonea a garantire la remunerazione della prestazione (cfr. Tar Lazio, Roma, Sezione II, 18/03/2026, n. 5142). Alcune pronunce evidenziano, tuttavia, che il solo ribasso del 100% sulla quota del 35% non può giustificare automaticamente l'esclusione dell'operatore economico dalla gara, ma un ruolo essenziale, al riguardo, assume l'accertamento della congruità dell'offerta e la verifica dell'effettiva copertura dei costi necessari all'esecuzione delle prestazioni (Tar Sicilia, Catania, Sezione II, 08/10/2024, n. 3319 Tar Campania, 19 giugno 2026, n. 3911)

Nel caso in cui l'affidamento comprenda prestazioni di natura diversa dai servizi di ingegneria ed architettura quali, ad esempio, le indagini geognostiche, i rilevamenti topografici e le indagini strutturali - separatamente indicate ad opera delle stazioni appaltanti nei singoli disciplinari di gara – il concorrente, nell'indicare il ribasso separato per tali prestazioni, non è tenuto al rispetto dei limiti di cui al nuovo articolo 41, comma 15 bis, del Codice.

L'importo a base di gara deve essere calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice *"Determinazione dei parametri per la progettazione"* che richiama integralmente il decreto ministeriale 17.06.2016 e nel disciplinare od in un apposito allegato deve essere indicato analiticamente il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, ivi inclusa la quantificazione delle spese.

Nel caso in cui sia stato omesso un livello di progettazione nella determinazione dell'importo a base di gara devono essere comprese tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili al livello di progettazione omesso.

Per le procedure di affidamento della progettazione con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice, in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, bandite a decorrere dal 1° gennaio 2025 il compenso deve essere maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese ed oneri accessori, secondo quanto previsto dall'Allegato I.13, articolo 2, comma 5 al Codice. La suddetta maggiorazione da riconoscersi sul complessivo di calcolo degli onorari, si applica a tutte le prestazioni di progettazione determinate ai sensi dell'Allegato I.13 incluse nell'importo a base di gara (ivi compresi gli elaborati specialistici parte integrante della progettazione), restando escluse comunque le eventuali prestazioni ulteriori previste nel disciplinare e non riconducibili ai SIA.

Il Disciplinare prevede che la maggiorazione è applicabile anche alle procedure di affidamento della progettazione, per le quali pur non sussistendo un obbligo di legge, è comunque previsto nel disciplinare l'obbligo di adozione di strumenti di gestione informativa delle costruzioni, stante l'espressa previsione della nota di lettura 5) di cui all'Allegato 1.13 – come modificata dal Correttivo – che in sostituzione della precedente espressione “appalti per cui è obbligatoria la metodologia BIM” attualmente prevede “appalti per i quali si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”.

L'estensione della suddetta maggiorazione anche ai casi non obbligatori di adozione di strumenti di gestione informativa delle costruzioni si giustifica anche avendo riguardo ai correlati oneri che tale adozione comporta in capo all'aggiudicatario ed appare, pertanto, conforme al divieto di prestazioni gratuite, oltre che alla volontà manifestata dal legislatore, di incentivare il ricorso alla digitalizzazione.

Nell'importo dell'appalto devono essere considerate, ove previste, anche le prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al decreto ministeriale 17.6.2016 di cui all'articolo 6 del medesimo decreto espressamente richiamato dall'Allegato I.13 al Codice, determinandone il corrispettivo secondo i criteri indicati nel richiamato articolo.

Nel caso in cui siano previste anche prestazioni di natura diversa dai servizi tecnici di ingegneria ed architettura il relativo corrispettivo è determinato in base ai prezziari vigenti riferibili alle specifiche prestazioni. In assenza di prezziari vigenti, va indicata la metodologia di calcolo per la definizione del corrispettivo.

Al fine di garantire il principio dell'equo compenso ed a salvaguardia della qualità della prestazione il Disciplinare tipo prevede che nei singoli disciplinari di gara non possono essere richieste prestazioni gratuite né ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di interferenze e, la scelta operata nel Disciplinare è di non prevedere l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008, conseguentemente i costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono indicati pari a € 0,00 € (euro zero/00).

Rimane il caso residuale dell'affidamento della direzione lavori da svolgersi in luoghi risultanti nella disponibilità della stazione appaltante (ad esempio su edifici in cui viene svolta l'attività lavorativa dei dipendenti) per il quale va invece esplicitato l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze.

Nel caso in cui l'affidamento comprenda anche prestazioni di natura diversa dai servizi di ingegneria ed architettura in conformità a quanto previsto dall'articolo 41, comma 14, del Codice, per tali prestazioni, con apposito box inserito nel Disciplinare tipo si ricorda che, per

tali prestazioni, è necessario indicare i relativi costi della manodopera e della sicurezza non soggetti a ribasso oltre al CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività in questione, ai sensi dell'articolo 11 comma del Codice ed in conformità al comma 1 del medesimo articolo e all'allegato I.01.

Il Disciplinare tipo prevede la necessaria indicazione nei singoli disciplinari di gara delle fonti di finanziamento evidenziando che la corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

8.3 Suddivisione in lotti

Per quanto attiene all'eventuale suddivisione in lotti, il Disciplinare tipo si riferisce essenzialmente al caso in cui la Stazione Appaltante intende avviare una procedura per il contestuale affidamento della progettazione/coordinamento della sicurezza/ direzione lavori concernente interventi diversi.

Come evidenziato anche nel Comunicato del Presidente ANAC del 10 luglio 2024 contenente *"Chiarimenti in merito al calcolo del valore stimato dell'appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura"* la priorità accordata all'affidamento congiunto di tutti gli incarichi di progettazione (ivi compresi l'eventuale Direzione Lavori e/o Coordinamento della sicurezza) riferibili ad un'opera unitaria, funzionale e fruibile, rispetto all'affidamento disgiunto dei singoli servizi e/o incarichi, si giustificano in ragione della specificità delle vigenti disposizioni del codice in materia di progettazione, finalizzate principalmente a garantire l'omogeneità e la coerenza di un intervento o di un'opera unitaria.

Stante le evidenziate esigenze e finalità, le stazioni appaltanti al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento sono, altresì, tenute a dare priorità – anche nel rispetto di una corretta attività di programmazione di cui all'articolo 37 del Codice - all'affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un'opera unitaria.

Il Disciplinare prevede anche il caso in cui la stazione appaltante intenda affidare, contestualmente ai lotti di progettazione, anche il servizio di verifica delle progettazioni disponendo che, stante la speciale disciplina prevista dall' Allegato 1.7 al Codice degli appalti (SEZIONE IV – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE – articoli da 34 a 44) avuto riguardo, in particolare, ai soggetti che ai sensi degli articoli 34 e 35 possono legittimamente espletare l'attività di verifica (da determinarsi in relazione al diverso importo dei lavori), ed ai requisiti per la partecipazione alle gare di cui all'articolo 38 - è necessario prevedere un lotto separato, tenendo, altresì, conto dell'incompatibilità prevista all'articolo 34 del medesimo Allegato, tra

lo svolgimento dell'attività di verifica della progettazione con l'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

Nel caso in cui sia consentita la partecipazione a più lotti, si specifica che l'aggiudicatario del servizio di verifica della progettazione non potrà risultare altresì aggiudicatario anche del lotto concernente i relativi servizi di progettazione. Pertanto, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti è onere della stazione appaltante definire nel bando il criterio, oggettivo e non discriminatorio, per determinare quale lotto sarà aggiudicato.

Si ricorda, altresì, che nel Comunicato del 30 aprile 2025 contenente *"Chiarimenti e indicazioni operative in merito all'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di verifica e l'attività di progettazione afferente al medesimo progetto"* l'ANAC ha fornito indicazioni in merito ai bandi aventi ad oggetto il successivo ed esclusivo affidamento del servizio di verifica della progettazione, raccomandando, in particolare, alle stazioni appaltanti di prevedere espressamente tra i requisiti di partecipazione, il non aver svolto attività di progettazione, per il medesimo progetto, cui afferisce l'attività di verifica.

9. Durata dell'appalto, modifica del contratto in fase di esecuzione (Paragrafo 3, punti 3.1. e 3.2, del Disciplinare)

Per quanto concerne la necessaria indicazione del termine massimo di espletamento della prestazione la stazione appaltante è tenuta ad indicare il *dies a quem*, precisando se lo stesso decorre dalla sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione, e specificando, in caso di suddivisione dell'appalto in più lotti, eventuali durate differenziate. Nel caso in cui l'affidamento comprenda più di un servizio di progettazione oltre al termine globale massimo per l'esecuzione dei servizi, vanno indicati i termini previsti per ciascuna prestazione e la relativa decorrenza.

Le stazioni appaltanti, oltre a stabilire la durata del contratto, indicano le opzioni ed i rinnovi che incidono sul medesimo.

Il Disciplinare prevede pertanto diverse clausole a recepimento facoltativo, tra cui quelle che contemplano la facoltà di affidare la direzione lavori e/o il coordinamento della sicurezza in via opzionale ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lett. a) o alternativamente ai sensi dell'articolo 76 comma 6 del Codice.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo 8.1 stante l'attuale disciplina di cui all'articolo 114, comma 6 del Codice - la cui ratio è ulteriormente esplicitata nella Relazione Illustrativa - le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e – soltanto nel caso in cui non dispongano delle competenze o del personale necessario o si tratti di lavori complessi o che

richiedono professionalità specifiche - le stazioni appaltanti che sono pubbliche amministrazioni, possono affidare congiuntamente la progettazione e la direzione dei lavori. Se optano per tale soluzione, e decidano eventualmente di affidare congiuntamente anche il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le stazioni appaltanti dovranno valutare in sede di affidamento anche i requisiti professionali e gli aspetti tecnici dell'offerta afferenti tali prestazioni.

Nel caso in cui non sia possibile procedere all'affidamento congiunto, ad esempio, per mancanza di finanziamenti relativi alle attività successive alla progettazione, le stazioni appaltanti potranno riservarsi di affidare dette attività all'aggiudicatario, anticipando tale volontà nel bando di gara e stimando i relativi costi nel valore posto a base di gara. In tal caso, le stazioni appaltanti potranno ricorrere all'opzione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, oppure all'affidamento di servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76 comma 6.

Le due alternative hanno finalità e conseguenze diverse. La fattispecie di cui all'articolo 120, comma 1, lettera a), del Codice può essere attivata, soltanto in fase di esecuzione; pertanto, il Disciplinare precisa che la stazione appaltante può riservarsi di affidare all'aggiudicatario, in possesso dei relativi requisiti, le attività di Direzione lavori e/o Coordinamento per la salute fino al completamento della progettazione. Nei documenti di gara devono, inoltre, essere descritte compiutamente le prestazioni oggetto dell'opzione e deve essere definito il relativo corrispettivo sulla base dell'Allegato I.13 del Codice, a cui sarà applicato il ribasso offerto dall'operatore economico in fase di gara.

Si ritiene che l'amministrazione possa, altresì, affidare – in via alternativa alla facoltà dell'opzione - la direzione dei lavori e/o il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'aggiudicatario della progettazione anche applicando, in via analogica, l'articolo 76, comma 6, del Codice. Dette attività, infatti, possono astrattamente essere considerate servizi analoghi alla progettazione. In tal caso, l'affidamento può avvenire, nei confronti dell'aggiudicatario, in possesso dei necessari requisiti, anche al di fuori del periodo di vigenza contrattuale, ma comunque entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale. Anche in questo caso nei documenti di gara devono essere puntualmente definite le prestazioni e il relativo corrispettivo calcolato sulla base dell'Allegato I.13 del Codice e sul quale verrà applicato il ribasso offerto dall'operatore economico in fase di gara. L'importo dell'opzione di cui all'articolo 120 comma 1 lettera a) o l'importo previsto per l'esecuzione di servizi analoghi concorre alla determinazione dell'importo complessivo di cui all'articolo 14 comma 1 del Codice.

Seguendo le impostazioni del precedente Bando-tipo n. 1/2023 e del suo aggiornamento, il Disciplinare prevede che il c.d. quinto d'obbligo sia inserito dalle stazioni appaltanti nei

documenti di gara iniziali, per rendere la previsione compatibile con le fattispecie di modifica consentite dalla direttiva, qualificando, pertanto, la fattispecie come ipotesi di modifica.

Sulla base di tale indicazione, ne deriva che quando la fattispecie è considerata dalla stazione appaltante come esemplificazione delle ipotesi di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 120 del Codice, allora va inserita nel calcolo del valore complessivo dell'appalto nella percentuale massima che si stima di applicare e comunque non oltre il limite del 20%.

In alternativa, secondo quanto indicato nel parere del MIT n. 3116/2024, la stazione appaltante può prevedere nel bando il ricorso al quinto d'obbligo, invece che come particolare tipo di opzione (articolo 120, comma 1, lettera a), come vincolo da imporre all'appaltatore in caso di sopravvenuta necessità di servizi supplementari (articolo 120, comma 1, lettera b) o di varianti in corso d'opera (articolo 120, comma 1, lettera c). In questa ipotesi, non essendo conoscibile ex ante, il relativo importo non va conteggiato nel valore complessivo dell'appalto.

10. Revisione prezzi, anticipazione e premio di accelerazione (Paragrafo 3 punto 3.3 del Disciplinare)

10.1 Revisione prezzi

In ordine alla possibile applicazione della revisione prezzi ai Servizi di ingegneria ed architettura si ricorda preliminarmente che nel parere dell'8 maggio 2022 n. 1455 il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che la clausola di revisione prezzi non va inserita nei contratti ad esecuzione istantanea, quali quelli aventi ad oggetto la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e va, invece, prevista nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica ovvero in quei contratti che hanno un termine di conclusione distante dalla stipula del contratto e/o consegna dei servizi/lavori", quali, ad esempio, la direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione.

Inoltre, nel richiamato parere si aggiunge, che la clausola di revisione prezzi deve essere rapportata solo all'importo delle spese e degli oneri accessori, affermando, implicitamente, che la revisione dei prezzi contrattualmente prevista non opera in relazione ai compensi.

Successivamente l'Atto del Presidente dell'ANAC del 27 luglio 2022 ha precisato che la clausola di revisione prezzi può essere prevista anche per la progettazione, tenuto conto che spesso l'attività progettuale perdura per molto tempo subendo anche momenti di lunghe sospensioni (Fascicolo 2007/2022).

Attualmente la disciplina della revisione prezzi è contenuta nell'articolo 60 del Decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), così come modificato dal Decreto

legislativo n. 209/2024 (Correttivo 2024), e nel nuovo Allegato II.2-bis, che disciplina nel dettaglio le modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi.

Il vigente articolo 60 del decreto legislativo 36/2023 prevede come obbligatorio l'inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto (comma 1). Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del nuovo Allegato II.2 bis, introdotto sempre ad opera del correttivo, si chiarisce che *"nel caso di appalti di servizi" ... "la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea."*

La formulazione del comma 1 dell'articolo 60 che nel prevedere l'obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi parla genericamente di *"prestazioni oggetto del contratto"*, da leggersi nel combinato con il richiamato articolo 1, comma 3, che parla di *"contratti di durata il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea"*, unitamente al fatto che le Tabelle D1, D2 e D3, inserite all'articolo 11 del citato Allegato II.2 bis prevedono espressamente tra le CPV correlate per l'individuazione degli indici revisionali anche i "servizi di ingegneria", "i servizi di prova tecnica", "analisi e consulenza", inducono a ritenere che per effetto delle modifiche introdotte dal correttivo la clausola di revisione prezzi vada inserita anche per i servizi di ingegneria qualora gli stessi siano configurabili come contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

A tal riguardo, possono configurarsi quali contratti di durata la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in quanto attività continuative sull'esecuzione dei lavori.

In virtù delle richiamate pronunce e disposizioni normative nel disciplinare tipo è stato pertanto previsto l'obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi straordinaria, nel caso di contratto di durata quale la direzione dei lavori o il coordinamento per la salute e la sicurezza, rimanendo facoltativo e quindi rimesso alle stazioni appaltanti l'inserimento di siffatta clausola nei singoli disciplinari di gara, nel caso di progettazioni complesse e con sviluppo temporale esteso, per le quali si rende opportuna tale previsione con motivazione da esplicitare nella determinazione a contrarre.

In ordine al contenuto della clausola di revisione prezzi la stessa è stata limitata alla sola componente delle spese e degli oneri accessori, restando esclusa la componente del corrispettivo determinata sulla base dei parametri del decreto del ministero 17 giugno 2016, richiamati dall'Allegato I.13 del Codice, in quanto determinata *ex lege* e suscettibile di ribasso nei soli limiti del 35%.

Nello specifico, la clausola inserita nel Bando Tipo prevede che qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e degli oneri accessori, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo della componente, i

prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Spetta alle stazioni appaltanti indicare, nei singoli disciplinari di gara, gli indici o la combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, tenuto conto delle previsioni di cui all'Allegato II.2-bis, in applicazione di quanto previsto nello schema di Contratto e/o nel Capitolato Speciale d'Appalto allegati al disciplinare.

Il Disciplinare tipo specifica, altresì, che al verificarsi delle richiamate particolari condizioni di natura oggettiva la revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Con apposito box inserito nel disciplinare è stato, tuttavia, chiarito che anche nei casi in cui il servizio di progettazione non si configuri come un contratto di durata, pur non prevedendosi l'obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi nel disciplinare di gara, il vigente codice prevede comunque ulteriori rimedi finalizzati alla conservazione dell'equilibrio contrattuale, attivabili nei casi in cui la progettazione si prolunghi in modo significativo per cause non imputabili al progettista. Si richiama al riguardo l'obbligo di rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali previsto dall'articolo 9 del Codice.

Si ricorda, infine, che non trovano applicazione con riferimento ai servizi tecnici di ingegneria e architettura le recenti "Linee guida per la corretta attuazione della revisione dei prezzi c.d. "ordinaria" negli appalti di servizi e forniture", che forniscono criteri interpretativi sull'attuazione dell'articolo 60, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

10.2 Anticipazione

Il Decreto Infrastrutture n. 73/2025 convertito in legge ha modificato la disciplina dell'anticipazione del corrispettivo dei contratti di appalto, introducendo la possibilità di prevedere nei documenti di gara un'anticipazione del prezzo fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura.

In particolare, sono stati modificati:

- l'articolo 125, comma 1, del Codice che esclude attualmente i contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 al Codice dall'applicazione dell'anticipazione del pagamento del corrispettivo del contratto di appalto. In particolare, con la modifica del Decreto Infrastrutture convertito è stata introdotta nell'articolo 125 l'eccezione prevista dall'articolo 33, comma 1-bis, dell'Allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura;
- l'articolo 33, comma 1, dell'Allegato II.14 al Codice prevede che sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto

legislativo 36/2023 i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché ai servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali. L'articolo 33, comma 1-bis, introdotto dal Decreto Infrastrutture statuisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10%, nei limiti delle disponibilità del quadro economico.

Ai sensi di quanto previsto dalle richiamate disposizioni il Disciplinare tipo prevede, pertanto, quale clausola facoltativa, che può essere inserita dalle stazioni appaltanti nei rispettivi disciplinari di gara, la previsione di un'anticipazione del prezzo pari ad una percentuale da indicare espressamente fino al massimo del 10 per cento del valore del contratto, nei limiti delle disponibilità del quadro economico e da erogarsi previa costituzione dell'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al richiamato articolo 125 comma 1 del Codice e secondo le modalità da dettagliarsi in un apposito articolo del Capitolato Speciale o dello schema di Contratto allegato al disciplinare.

10.3 Premio di accelerazione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126, comma 2bis, del Codice è stata inserita nel Bando tipo – come facoltativa – la clausola relativa al possibile riconoscimento di un premio di accelerazione per il caso di ultimazione anticipata della prestazione progettuale, da determinarsi secondo le modalità e i criteri indicati ad opera della stazione appaltante nel Capitolato Speciale o nello schema di Contratto.

Una formulazione di clausola contrattuale - tipo è stata prevista nelle Linee Guida pubblicate dal MIT, previa condivisione con ANAC, e consultabile sul [sito del Ministero](#).

Anche per effetto della possibilità ad oggi riconosciuta alle stazioni appaltanti di prevedere nei singoli disciplinari di gara un premio di accelerazione non è stata contemplata nel Bando tipo la facoltà di richiedere ai concorrenti un ribasso sui tempi che la stazione appaltante ha stimato congrui ai fini dell'espletamento della prestazione.

La mancata previsione è frutto di una serie di considerazioni quali:

- 1) assenza di un'espressa indicazione al riguardo desumibile dalla vigente normativa;
- 2) registrato appiattimento dei ribassi in sede di offerta sul massimo del 20 % di regola consentito;



- 3) attuale possibilità di valorizzare l'effettiva (e non promessa) riduzione dei tempi di esecuzione della prestazione progettuale attraverso il riconoscimento di un premio di accelerazione ai sensi del nuovo comma 2bis dell'articolo 126.

L'eventuale riconoscimento di un premio di accelerazione diviene di fatto incompatibile con il ribasso temporale già offerto in sede di offerta, in quanto si supererebbe il limite di comprimibilità fisiologica dei tempi di esecuzione della prestazione, congruamente e ponderatamente stabiliti dalla stazione appaltante, a danno della qualità della stessa progettazione.

Ferma restando, comunque, la non equivalenza tra i due strumenti in questione, in quanto l'eventuale ribasso temporale espresso in sede di offerta vincola l'aggiudicatario in sede di esecuzione facendone scattare la possibile applicazione di penali, mentre il premio di cui all'articolo 126 comma 2bis, comporta un costo ulteriore per la stazione appaltante e un compenso aggiunto per l'operatore economico, qualora la stazione appaltante ritenga comunque di voler inserire nei propri disciplinari di gara la facoltà di prevedere una riduzione del tempo di esecuzione, potrà farlo motivando nella determina a contrarre l'inserimento di tale previsione e la deroga alle previsioni del bando tipo.

Si ricorda, in ogni caso, che anche nel caso di espressa e motivata deroga al Bando Tipo deve essere prevista una percentuale massima di ribasso temporale, e che la stessa deve essere congruamente stabilita e contenuta entro il limite di comprimibilità "fisiologica" dei tempi di esecuzione della progettazione, tenuto conto della complessità della stessa ai fini della necessaria salvaguardia della qualità di quest'ultima.

Si ricorda, altresì, che la giurisprudenza prevalente ritiene che la riduzione dei tempi di progettazione, unitamente al prezzo, costituiscano elementi di valutazione di carattere economico, conseguentemente in caso di facoltativa riduzione dei tempi di progettazione i punteggi dell'offerta tempo devono essere estrapolati da quelli previsti dall'offerta economica, che, in quanto tali, non devono essere conosciuti al momento della valutazione discrezionale degli elementi dell'offerta tecnica (Consiglio di Stato, sezione III, n. 3464 del 2024, sezione V, n. 5463 del 2021 e n. 1556 del 2017; sezione III, n. 167 del 2020).

Si ribadisce, infine, che l'eventuale previsione di un ribasso sui tempi di esecuzione non può essere in ogni caso inserita nei singoli disciplinari di gara qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 126, comma 2 bis, del Codice di riconoscere all'aggiudicatario un premio di accelerazione, in quanto, stando a quanto evidenziato, si supererebbe il limite di comprimibilità fisiologica dei tempi di esecuzione della prestazione, congruamente e ponderatamente stabiliti dalla stazione appaltante, a danno della qualità della stessa progettazione .

11. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione (paragrafo 4 del Disciplinare)

Possono partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura i soggetti di cui all'articolo 66 del Codice, in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice. Il citato Allegato prevede, in particolare, ulteriori requisiti strutturali, distinti per le diverse tipologia di soggetti di cui all'articolo 66. Tra i requisiti di partecipazione previsti per i raggruppamenti temporanei, si evidenzia la necessaria presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'interesse tutelato dalla normativa in questione (analoga disposizione era già prevista all'articolo 24 comma 5 del decreto ministeriale 263/2016) attiene alla sfera esclusiva del giovane professionista. Il coinvolgimento di tale figura nel raggruppamento temporaneo di professionisti mira a promuovere lo sviluppo delle sue competenze professionali, favorendo la formazione di un curriculum adeguato senza per questo gravare il giovane medesimo di responsabilità contrattuali incoerenti con la sua contenuta esperienza. La finalità di carattere promozionale comporta che la partecipazione all'attività del raggruppamento temporaneo deve tradursi nella realizzazione dell'attività di progettazione in senso stretto, non essendo sufficiente ad integrare il prescritto requisito lo svolgimento di una mera attività di supporto, strumentale alla progettazione in senso proprio.

I raggruppamenti temporanei di professionisti devono, comunque, possedere in proprio i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, non potendo concorrere alla qualificazione mediante i requisiti posseduti dal giovane professionista.

Tra i soggetti indicati è prevista anche la figura di rete ed in relazione ad essa sono disciplinate le modalità di partecipazione, che gli operatori economici aderenti al contratto di rete devono osservare, ai fini dell'ammissione alla gara, secondo le indicazioni già fornite dall'Autorità nella Determinazione 23 aprile 2013, n. 3.

Con riferimento alla figura del raggruppamento temporaneo, appare opportuno rammentare che in generale è consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante, e che in tal caso l'esclusione dalla gara non potrà mai essere automatica.

Si ricorda preliminarmente che eventuali casi dubbi circa le effettive finalità di raggruppamenti considerati sovrabbondanti potranno sempre costituire oggetto di segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (si veda il Vademecum per le stazioni appaltanti. Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici) o all'ANAC. Ciò premesso la stazione appaltante è tenuta a valutare con particolare attenzione i casi in cui, dato l'esiguo numero di possibili concorrenti presenti sul mercato in relazione allo specifico servizio da affidare, riscontra, altresì, l'avvenuta partecipazione degli stessi in raggruppamento.

12. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione (Paragrafo 5 del disciplinare)

Le disposizioni contenute nel paragrafo rubricato "Requisiti generali" richiamano le cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95 e 98 del codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

Il bando tipo precisa che le stazioni appaltanti utilizzano il FVOE per la verifica dei requisiti generali e speciali, in conformità alle disposizioni del codice in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

La formulazione dell'articolato è volutamente sintetica tenuto conto dell'esistenza del DGUE e del suo specifico richiamo nel Disciplinare nella parte relativa alla Domanda di Partecipazione.

Quest'ultima reca la dichiarazione relativa al consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, in conformità con la disposizione di cui all'articolo 35, comma 5 bis, del Codice introdotta dal Correttivo.

In caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di retisti e GEIE) si rammenta che i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché del GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dell'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi stabili (consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista e consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo

12 della l. 81/2017), i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Si evidenzia che l'articolo 94, comma 3, prevede che l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta nei confronti "dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo n. 231/2001". A tal proposito si chiarisce che ai sensi del citato decreto, i reati sono imputati all'ente (operatore economico) se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai seguenti soggetti: soggetti in posizione apicale, con funzioni di rappresentanza, direzione, amministrazione, gestione e controllo, anche di fatto, dell'ente (amministratori, direttori generali, liquidatori, socio unico, socio tiranno, amministratore di fatto), o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (istitori, direttori di stabilimento o ramo aziendale, responsabili di filiale).

Tali soggetti devono essere in concreto investiti di funzioni gestorie e di controllo, il che esclude la rilevanza dei reati posti ad esempio in essere dai revisori, dagli addetti all'internal auditing e sindaci; soggetti sottoposti a direzione o vigilanza dei soggetti apicali (c.d. soggetti sottoposti: dipendenti, collaboratori, agenti, franchisees, concessionari di vendita, ecc.) in quanto non rappresentano l'ente, o comunque le relative scelte non determinano la politica aziendale, essendo esse stesse espressione ed attuazione di decisioni prese da un gruppo di comando dal quale sono esclusi.

Tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, è incluso anche il divieto *ope legis* di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo, n. 165/01, introdotto dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (si veda sul punto anche il paragrafo sulle prescrizioni per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione).

Il Disciplinare - tipo riporta, inoltre, la causa di esclusione prevista dall'articolo 3, comma 7, del decreto- legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, secondo cui «*il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto*».

Sono, inoltre, richiamati - in relazione alle sole procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC) - gli obblighi previsti dall'articolo 47 del decreto legge n. 77/21, ritenuti applicabili anche nel caso di affidamenti di servizi di natura intellettuale, ivi compresi, pertanto i servizi di ingegneria e architettura.

Si segnala, infine, che alcune criticità sono emerse anche in relazione ai mezzi di prova dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 98, comma 6, lettere g) ed f) del Codice e alla rilevanza ostativa delle sentenze di patteggiamento riferite ai reati di cui agli articoli 94 e 98. In particolare, è emerso un difetto di coordinamento tra le cause ostative previste all'articolo 98, comma 3, lettere g) e h) del Codice e i relativi mezzi di prova individuati al comma 6, lettere g) e h) del medesimo articolo. Inoltre, è emerso un difetto di coordinamento tra l'articolo 445, comma 1-bis, del codice di procedura penale e le previsioni del codice in materia di rilevanza ostativa della sentenza di patteggiamento. La disposizione su richiamata, infatti, prevede l'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna nel caso in cui siano previste pene accessorie, mentre il codice prevede la rilevanza, in ogni caso, di detta sentenza come grave illecito professionale, nel caso in cui sia non irrevocabile, mentre ne esclude la rilevanza, sempre in ogni caso, nell'ipotesi di sentenza irrevocabile. Nel bando tipo sono inserite le ipotesi di *self cleaning* differenziando i casi in cui l'illecito professionale si sia configurato prima o dopo rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione.

13. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova (Paragrafo 6 del disciplinare)

Il Disciplinare tipo contiene indicazioni in ordine ai requisiti speciali di partecipazione alla gara ed alle modalità con cui gli stessi possono essere richiesti e comprovati, tenendo conto sia di quanto previsto dall'articolo 100 del Codice sia delle previsioni del relativo Allegato II.12 - PARTE V - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

13.1 Requisiti di idoneità

Per quanto attiene ai requisiti di idoneità professionale sono stati espressamente richiamati gli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'Allegato II.12 al Codice, applicabili in ragione della diversa tipologia di possibile concorrente.

Per i professionisti che fanno parte del gruppo di lavoro, oltre alla relativa iscrizione agli appositi albi professionali, sono stati previsti gli ulteriori requisiti di idoneità professionale richiesti per le eventuali figure di coordinatore per la sicurezza (articolo 98 del decreto legislativo 81/2008), professionista antincendio (articolo 16 del decreto legislativo 139/2006); professionista qualificato in materia di acustica (articolo 2, comma 7, della legge n. 447 del 1995 e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42) .

Per quanto riguarda le figure professionali richieste nel caso in cui sia indicata l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni si richiamano nel Disciplinare le quattro figure professionali attualmente previste dalla norma UNI 11337-7 (BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist, CDE Manager), evidenziandosi che le stesse sono da intendersi suscettibili di integrazione nel caso di successiva previsione di ulteriori figure, ed in relazione a ciascuna figura è stata prevista la possibilità di richiedere nei singoli disciplinari di gara una comprovata ed adeguata esperienza temporale o in alternativa un importo dei lavori pari a quello cui si riferisce la progettazione da affidare.

In ordine alla definizione del predetto limite temporale si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere limiti temporali congrui rispetto alla tipologia e complessità dell'affidamento in questione e non tali da risultare indebitamente restrittivi della concorrenza, tenuto anche conto del fatto che l'obbligatorietà dell'impiego di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche è stata introdotta, come noto, in epoca relativamente recente.

Si chiarisce, altresì, che la comprovata esperienza temporale non richiede l'espletamento di un'attività necessariamente continuativa da parte delle figure professionali incaricate della gestione informativa digitale, potendosi ammettere il soddisfacimento del requisito esperienziale di cui si discorre anche attraverso un'attività frammentata nel tempo.

In alternativa alla comprovata esperienza temporale nei singoli disciplinari di gara va, altresì, prevista la possibilità di dimostrare una pregressa esperienza ricollegabile all'importo dei lavori oggetto del servizio di progettazione da affidare.

Il possesso di un'eventuale certificazione ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 da parte dei professionisti in questione potrà essere, invece, valorizzata quale criterio premiale in sede di valutazione delle offerte.

Resta inteso che qualora la stazione appaltante non preveda nel singolo disciplinare di gara alcuna premialità in relazione al possesso di apposita certificazione, quest'ultima va equiparata e pertanto aggiunta alle due illustrate modalità (esperienza in termini temporali ed in termini di importo dei lavori) di comprovata esperienza dei professionisti BIM.

Da ultimo si evidenzia che la scelta di richiedere per i professionisti BIM, una comprovata esperienza nei suddetti due termini alternativi, si fonda sulle previsioni cui all' Allegato 1.9 "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni" del Codice, che all'articolo 1 comma 3 prevede che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori,

individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilità di individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice".

Nei rispettivi disciplinari di gara le stazioni appaltanti possono integrare la composizione del gruppo di lavoro finalizzato all'esecuzione della specifica prestazione indicando le ulteriori figure professionali ritenute necessarie e specificando, altresì, i relativi titoli di studio/professionali, abilitazione ed iscrizione al relativo albo professionale.

Il disciplinare prevede, altresì, la facoltà di indicare un numero minimo di unità che dovranno comporre il gruppo di lavoro nonché la possibilità che uno stesso soggetto possa espletare più prestazioni tra quelle indicate, purché in possesso dei relativi requisiti richiesti nel disciplinare.

Il disciplinare tipo e la relativa domanda di partecipazione prevedono, altresì, l'obbligo da parte dei concorrenti di indicare per ciascun professionista facente parte del gruppo di lavoro, la natura del rapporto professionale intercorrente con il medesimo ed instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA); ausiliario.

A tal riguardo si ricorda che recente giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che, nel caso di contratto di consulenza occasionale *ad hoc* ossia stipulato ai fini dell'appalto oggetto di affidamento, l'aggiudicatario è tenuto a comprovare *"la pre-esistenza di un rapporto contrattuale tra l'operatore economico e i professionisti in questione"* dovendosi conseguentemente escludere la validità di atti unilaterali e richiedendosi necessariamente, ai sensi dell'articolo 1326, comma 1, del codice civile la sussistenza di una proposta seguita dalla comunicazione della relativa accettazione (cfr. TAR Calabria- Catanzaro - sentenza n. 1638 del 13 ottobre 2025).

Per la figura del geologo e, più in generale, per quelle figure professionali che redigono e sottoscrivono un elaborato specialistico, è prevista anche la facoltà di ricorrere al subappalto necessario, come meglio illustrato al successivo paragrafo 14.



13.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale

Il correttivo al codice appalti ha aggiunto il comma 1-bis, all'articolo 40 dell'allegato II.12, il quale espressamente prevede che nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico - finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

La formulazione del citato comma 1 bis – introdotto ad opera del correttivo – ha generato un duplice ordine di dubbi interpretativi, che sono stati risolti nel disciplinare anche a seguito dei pareri pressoché unanimi espressi in sede di consultazione.

Il primo dubbio interpretativo ha riguardato il fatto che la disposizione in questione utilizza due espressioni diverse ossia “sono dimostrati” per quanto concerne i requisiti di capacità economica e finanziaria e “possono richiedere” in ordine ai requisiti di capacità tecnico-professionale, potendosi ipotizzare che il requisito di capacità economica finanziaria debba intendersi come obbligatorio per i SIA a differenza di quello tecnico professionale da ritenersi facoltativo.

Il Disciplinare tipo in linea con il principio di facoltatività della richiesta di requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale prevista per i servizi dall'articolo 100 comma 11 del Codice, prevede come facoltativi entrambi i requisiti speciali in questione, ritenendo che l'utilizzo dell'espressione “sono dimostrati” si riferisca soltanto all'obbligatorietà della dimostrazione del requisito di capacità economico finanziaria attraverso una delle due diverse modalità previste dal richiamato comma 1 bis ossia “fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara per un importo da indicare nel disciplinare di gare e non superiore al valore stimato dell'appalto” o in alternativa attraverso una “copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale pari al 10% dell'importo delle opere”. In definitiva l'espressione “sono dimostrati” sta a significare che la copertura assicurativa deve essere sempre prevista come alternativa possibile nei disciplinari di gara, nel caso in cui sia richiesto come obbligatorio il requisito di capacità economica-finanziaria, in quanto permette, la partecipazione anche di professionisti e società di nuova costituzione, che potrebbero non avere ancora maturato un volume d'affari adeguato, ma possono offrire garanzia economica attraverso la sottoscrizione di una polizza professionale congrua rispetto al valore dell'opera.

D'altra parte, trattandosi di servizi tecnici, di natura intellettuale, non risulterebbe ragionevole riconoscere come obbligatori i requisiti volti a dimostrare la solidità economica del concorrente rispetto a quelli che ne valorizzano la capacità tecnico professionale, da ritenersi, invece, facoltativi.

Un'ulteriore ambiguità dell'articolo 40, comma 1 bis, riguarda il fatto che, con riferimento alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale la disposizione fa riferimento a "contratti analoghi a quelli in affidamento", ossia alla stessa espressione utilizzata per i servizi e le forniture dall'articolo 100 comma 11 del codice, che come rilevato anche a seguito delle consultazioni, non si attaglia alla specialità dei SIA.

Stante la specificità e la stretta correlazione dei servizi di ingegneria ed architettura con i successivi lavori il Bando tipo mantiene ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere nei singoli disciplinari la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale mediante l'elenco servizi o mediante i servizi di punta, comunque correlati al valore delle opere, in conformità a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC sui servizi di ingegneria ed architettura, che seppur adottate in vigore del vecchio Codice, contengono indicazioni tali da potersi ritenere ancora applicabili.

Tuttavia, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 3, e 100, comma 2, del Codice la previsione del requisito facoltativo dell'elenco servizi è da ritenersi preferibile in tutti i casi in cui l'appalto non presenti natura e/o complessità, tali da giustificare l'eventuale richiesta del requisito dei "servizi di punta".

Quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiarisce che i servizi valutabili sono quelli espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando – come espressamente previsto dal richiamato nuovo articolo 40, comma 1 bis – e la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati in tale decennio o se non totalmente ultimati, la parte di essi ultimata nel medesimo periodo di riferimento.

Il disciplinare prevede anche le modalità di comprava dei requisiti di capacità tecnica professionale, e tra i servizi valutabili ai fini della dimostrazione del requisito ricomprende espressamente:

- i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma

degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

- i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
- gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto.

14. Avalimento (Paragrafo 7 del Disciplinare)

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali messe a disposizione da una o più imprese ausiliarie per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per partecipare ad una procedura di affidamento e/o per migliorare la propria offerta.

Rispetto alla precedente disciplina, il comma 3 della disposizione in esame consente anche l'avvalimento delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi, dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'appalto (ad eccezione del requisito relativo all'iscrizione nell'Albo dei gestori ambientali) a condizione che le correlate prestazioni siano svolte direttamente dall'impresa ausiliaria che agisce in qualità di subappaltatrice.

Il suddetto avvalimento detto anche avvalimento esperienziale (o professionale) è un tipo di avvalimento operativo che ha ad oggetto il possesso di particolari titoli di studio e professionali ed esperienze professionali ad essi pertinenti, caratterizzati da un'infungibilità della prestazione. Tale forma di avvalimento rileva, in particolare, con riferimento ai servizi di natura intellettuale e nel caso specifico dei servizi di progettazione, ivi incluse la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, che richiedono un'attuazione diretta e individuale da parte del soggetto in possesso dei titoli di studio e professionali e delle relative esperienze professionali.

Il contratto di avvalimento è, pertanto, valido solo se impone l'esecuzione personale dei servizi da parte dell'ausiliario, oltre all'obbligo generico di fornire le risorse necessarie. Questo perché i servizi richiedono, tendenzialmente, la titolarità di competenze specifiche, di carattere infungibile e non facilmente trasferibili tramite il semplice affidamento contrattuale delle risorse.

È fondamentale che chi possiede tali competenze (l'ausiliario) le metta in atto senza interposizioni. Infatti, "ad integrazione del generico canone dell'obbligo "a mettere a disposizione" le risorse, reali o personali, il contratto deve prevedere, in termini chiari e non

equivoci, il più specifico impegno o promessa ad “eseguire direttamente”, sì da garantire, in tal senso, la stazione appaltante”.

Inoltre, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, essendo l'avvalimento esperienziale un particolare tipo di avvalimento tecnico-operativo occorre sempre una concreta messa a disposizione di risorse particolari, specificamente indicate nel contratto.

L'articolo 104 comma 3, oltre a stabilire che “i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria” precisa “si applicano le disposizioni in materia di subappalto. Pertanto, solo per questo caso specifico, il codice stabilisce esplicitamente una sovrapposizione tra avvalimento e subappalto, il che implica che l'esecuzione del servizio da parte dell'ausiliario deve seguire la disciplina di cui all'articolo 119 del Codice.

L'ausiliaria rimane responsabile del contratto di appalto, ma l'ausiliaria, eseguendo direttamente i lavori o i servizi, diventa responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Ciò chiarito, con apposito box inserito nel Bando Tipo richiamandosi la sentenza del Consiglio di Stato n. 6202/2025, ed in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, si ribadisce che nel caso di avvalimento professionale:

- le stazioni appaltanti devono verificare nei contratti di avvalimento che l'esecuzione dei servizi professionali sia assegnata all'ausiliaria;
- gli operatori economici devono strutturare i rapporti contrattuali tenendo conto che, per la progettazione, non è possibile limitarsi a un “prestito del requisito”.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle stazioni appaltanti sulla previsione di cui al comma 12 dell'articolo 104, a mente del quale è vietata la partecipazione alla stessa gara dell'impresa ausiliaria e dell'impresa ausiliata, pena l'esclusione di entrambe, nel solo caso di avvalimento premiale. Anche in questo caso il divieto dell'impresa ausiliaria di partecipare alla stessa gara a cui partecipa l'ausiliata non è assoluto, in quanto viene riconosciuta all'ausiliaria la possibilità di dimostrare in concreto che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe allo stesso centro decisionale. La mitigazione del divieto apportata dal Correttivo rientra tra gli impegni assunti in sede di discussione della procedura d'infrazione INFR (2018)2273, punto 1.3.E, avviata dalla Commissione europea sulla base dell'assunto che il divieto incondizionato, seppure limitato al caso di avvalimento premiale, sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità e di concorrenza, come sancito nelle Direttive in materia di appalti e nella giurisprudenza della CGUE, secondo cui a un operatore economico dovrebbe essere sempre consentito di provare che, in concreto, la relazione esistente con un altro partecipante alla medesima gara non risulti distorsiva della concorrenza.

Il Codice non disciplina le condizioni per ricorrere all'avvalimento delle certificazioni di qualità. Conformemente alla giurisprudenza amministrativa tale forma di avvalimento è ammessa a condizione che la misura dell'impegno concreto assunto dall'ausiliaria si estenda a comprendere l'organizzazione che ha espresso la certificazione, con la conseguenza che l'impresa ausiliaria deve assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, giustifica l'attribuzione del requisito (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 gennaio 2023, n. 502; Consiglio di Stato, sezione V, 13 settembre 2021, n. 6271).

Si richiama altresì la distinzione tra "avvalimento di garanzia" e "avvalimento tecnico/operativo", elaborata dalla giurisprudenza sotto la vigenza del decreto legislativo n. 50/2016 e da ritenersi ancora esistente nella vigenza dell'attuale Codice, come chiarito dal TAR Lazio, sezione II bis, sentenza n. 4997 del 10/03/2025.

In particolare, in tale sentenza, il TAR rinviene il fondamento dell'avvalimento di garanzia non già nell'articolo 104 del Codice, ma direttamente nella Direttiva appalti n. 2014/24/UE (di cui anche il Codice è attuativo), sotto la voce di "contratto di affidamento".

Si precisa al riguardo che, come chiarito da costante giurisprudenza, l'avvalimento di garanzia si configura nel caso in cui l'ausiliaria mette a disposizione dell'ausiliata la sua solidità economica e finanziaria, fungendo da garante nei confronti della stazione appaltante in ordine alle sue capacità di fare fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d'appalto, anche in caso di inadempimento. In tale ipotesi, l'avvalimento ha ad oggetto, in particolare, il fatturato globale.

Da ciò deriva che, per l'avvalimento di garanzia, al fine della validità del relativo contratto, è sufficiente che dallo stesso emerga l'impegno dell'impresa ausiliaria a mettere a disposizione il suo valore aggiunto in termini di solidità, senza che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali, essendo invece sufficiente che da essa emerga l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale (Consiglio di Stato, sezione V, 2 settembre 2019, n. 6066).

L'avvalimento di garanzia non richiede, infatti, di essere riferito a beni capitali descritti e individuati con precisione, mirando esclusivamente ad asseverare (mediante il formale impegno dell'ausiliaria di messa a disposizione della propria solidità finanziaria e professionale) la generale capacità dell'offerente di onorare gli obblighi contrattuali (Consiglio di Stato, sezione IV, 7 ottobre 2021, n. 6711).

L'avvalimento, invece, è qualificabile come operativo quando l'ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell'ausiliata le risorse tecnico-organizzative indispensabili per l'esecuzione

del contratto di appalto, avendo così ad oggetto i requisiti di capacità tecnica e professionale, il che comporta la necessità da parte dell'ausiliaria di una concreta messa a disposizione di risorse determinate, espressamente individuate, affinché il suo impegno possa dirsi effettivo (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 8711 del 4 novembre 2024; Consiglio di Stato, sezione V, 1° settembre 2023, n. 8126; Consiglio di Stato n. 1704 del 2020; Consiglio di Stato n. 4396 del 2018).

La stazione appaltante dovrà verificare, in capo all'impresa ausiliaria, a seconda della declinazione del relativo impegno, il possesso dei requisiti di solidità economico-finanziaria e/o dei requisiti di esperienza e capacità tecnica e valutarne l'idoneità nel caso concreto.

Si ritiene, pertanto, che il comma 9 dell'articolo in esame, nella parte in cui obbliga la stazione appaltante ad effettuare verifiche sostanziali in corso di esecuzione al fine di accertare l'effettivo impiego delle risorse nell'esecuzione dell'appalto, imponendo al RUP di accertare che le prestazioni oggetto dell'appalto siano eseguite direttamente dalle risorse umane dell'impresa ausiliaria e con impiego dei mezzi oggetto di avalimento, si riferisca all'avalimento tecnico/operativo.

Nel disciplinare sono indicati i documenti che devono essere presentati dal concorrente che intende utilizzare l'istituto in esame: il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale reso dall'impresa ausiliaria, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati; la dichiarazione di avalimento e il contratto di avalimento.

La mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria è causa di nullità del contratto di avalimento. Tale carenza, quindi, non è sanabile mediante soccorso istruttorio. Ulteriori indicazioni in materia di soccorribilità della mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario e della mancata produzione del contratto di avalimento sono fornite nel paragrafo 14 "Soccorso istruttorio" del bando-tipo.

Circa la collocazione del contratto di avalimento premiale e del contratto di avalimento misto, ovvero finalizzato sia all'acquisizione di un requisito di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, nel Disciplinare tipo è stato specificato che, nel caso di avalimento misto, il contratto deve sempre essere allegato alla domanda di partecipazione, in conformità all'articolo 104, comma 4, del Codice, mentre nel caso di avalimento esclusivamente premiale è lasciata alla stazione appaltante la facoltà di prevedere, in alternativa, che il contratto venga allegato all'offerta tecnica. La discrezionalità concessa in questo ultimo caso alla stazione appaltante dipende dal fatto che, non costituendo titolo di acquisto di un requisito di partecipazione da vagliare necessariamente prima dell'apertura delle offerte, la stazione appaltante può valutare di prevedere che il contratto di avalimento premiale puro, il quale costituisce titolo di acquisto di dotazioni e risorse utili ai fini del miglioramento dell'offerta tecnica, possa essere allegato direttamente a quest'ultima.

15. Subappalto (Paragrafo 8 del Disciplinare)

Non essendo stato riprodotto all'interno del nuovo Codice il divieto di subappalto previsto dall'articolo 31, comma 8, del Codice previgente, il Disciplinare prevede che il subappalto è sempre ammesso a condizione che non comprenda l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento e che il concorrente indichi le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

In caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica, il Disciplinare prevede che debba esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1 lett. f), e) g). In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio (trattandosi di subappalto necessario).

La soluzione adottata nel Disciplinare Tipo in merito al possibile subappalto della relazione geologica e/o di altro elaborato specialistico è frutto, in realtà, della conciliazione di posizioni contrapposte espresse in merito al mancato inserimento nel nuovo codice del menzionato articolo 31 comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016 secondo il quale *"L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali."*

A tal riguardo si evidenzia che il parere del Supporto Giuridico del MIT del 26 settembre 2024, n. 2828 partendo dal presupposto che il nuovo Codice non contiene un divieto analogo a quello previsto dal precedente articolo 31 comma 8 del decreto legislativo 50/2016, ha stabilito che l'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria può avvalersi di un professionista geologo, anche tramite il ricorso al subappalto.

In realtà, anche nella Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 36/2023 si legge espressamente: "Non sono state, altresì, recepite le osservazioni rese dalle Commissioni parlamentari relativamente al divieto di subappalto e affidamento della relazione geologica e idrogeologica nonché quelle in ordine al divieto di affidare la redazione di tali documenti a lavoratori autonomi abilitati, posto che la predisposizione di tali essenziali elaborati solo ad opera di tecnici abilitati si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire la concorrenza che caratterizza anche l'istituto del subappalto."

In senso contrario al parere del MIT ed alla possibilità di applicare il subappalto alla relazione geologica si è espresso successivamente il Consiglio dell'ordine dei Geologi con la Circolare n. 528 del 2024.

In quest'ultima, è stato, in particolare, evidenziato che trattandosi di un requisito di qualificazione professionale – consistente nella necessaria abilitazione all'esercizio della professione di geologo ed iscrizione al relativo albo – indispensabile ai fini della predisposizione e sottoscrizione di un elaborato specialistico costituente parte integrante della prestazione principale da identificarsi nella progettazione nel suo insieme, ai sensi dell'articolo 41 e dell'Allegato I.7 del Codice, lo stesso non può ritenersi quale requisito necessario per l'esecuzione di un'attività scorporabile, tale da poter correttamente formare oggetto di subappalto.

Ciò chiarito, nel Bando Tipo n. 2/2026 partendo dal presupposto che l'abilitazione e l'iscrizione ai rispettivi albi è un requisito di idoneità professionale, richiesto al professionista chiamato a far parte del gruppo di lavoro - nonostante il venire meno del precedente divieto previsto dall'articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016 - è stato escluso il possibile ricorso al subappalto ordinario della relazione geologica in favore del subappalto necessario o subappalto qualificante, prevedendo nella domanda di partecipazione l'eventuale dichiarazione di voler subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti di idoneità professionale (ossia titoli di studio, abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico) previsti dal disciplinare ed escludendo la possibilità del soccorso istruttorio.

La previsione relativa all'indicazione del nominativo specifico del Geologo già in sede di DGUE e di domanda di partecipazione - inizialmente prevista in sede di consultazione - è stata esclusa nella versione definitiva del bando tipo in quanto, come più volte indicato anche dall'ANAC e dalla giustizia amministrativa, l'indicazione del nominativo non si rende necessaria già in sede di offerta, essendo sufficiente la dichiarazione di ricorrere al subappalto necessario o qualificante. La stazione appaltante dovrà, comunque, verificare il nominativo del geologo e il possesso dei richiesti requisiti di idoneità professionale prima dell'aggiudicazione o comunque prima della stipula del contratto.

Nel modello di Bando Tipo è stato, inoltre, previsto che in alternativa, qualora la stazione appaltante – avuto riguardo all'oggetto ed alle caratteristiche della progettazione – non intenda consentire il subappalto necessario per la relazione geologica può espressamente prevedere nel singolo disciplinare di gara che l'affidatario deve eseguire direttamente la prestazione tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro, indicando la motivazione a fondamento di tale scelta.

Nel nuovo modello di Bando Tipo n. 2 le previsioni relative alla relazione geologica sono state estese anche ad altre prestazioni eventuali quali la progettazione antincendio ed acustica che richiedono comunque la predisposizione e sottoscrizione di un elaborato specialistico da parte di un professionista in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

Con apposito n.b. è stato, infine, chiarito che la stazione appaltante può mantenere nei singoli disciplinari di gara entrambe le formulazioni nel caso in cui intenda consentire il subappalto necessario per alcune prestazioni specialistiche ed escluderlo per altre.

Sempre con riferimento al subappalto, nel Disciplinare è stata prevista, altresì, la clausola facoltativa che consente il divieto di subappalto a cascata con riferimento a determinate prestazioni, indicando le specifiche ragioni tra quelle previste dalla norma.

Per quanto concerne, invece, la previsione – inserita ad opera del Correttivo - che impone agli operatori economici di impegnarsi, attraverso apposita dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione, a subappaltare alle piccole e medie imprese, una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, in ragione della non pertinenza della previsione in questione con i soggetti che a norma dell'articolo 66 del Codice possono partecipare agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, si è ritenuto opportuno limitare l'applicazione della clausola in questione ai soli casi di appalti misti. Coerentemente, nel modello di domanda allegata al bando la previsione è stata inserita per i soli casi in cui l'affidamento comprenda anche prestazioni non riconducibili ai servizi in questione.

16. Requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione (paragrafo 9 del Disciplinare)

Si ricorda che l'articolo 57 del Codice non trova applicazione, per espressa previsione normativa, con riferimento agli affidamenti di servizi aventi natura intellettuale, tra i quali rientrano i servizi di ingegneria e architettura.

Tuttavia per espressa previsione dell'articolo 225 comma 8 del Codice in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

Ritenendosi, pertanto, ancora applicabile l'articolo 47 del citato decreto legge, il Bando Tipo prevede per le sole procedure di gara afferenti agli investimenti PNRR e PNC le clausole

riguardanti le pari opportunità generazionali e di genere e l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Si segnala inoltre che, in conformità a quanto rilevato nelle Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia approvate con decreto del 20 giugno 2023, la platea dei soggetti gravati dall'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 – previsto per gli appalti PNRR e PNC, dal comma 3-bis dell'articolo 47 del decreto legge n. 77/2021 – è stata individuata tenendo conto dell'obbligo già sancito dall'articolo 17 della legge n. 68/1999 a carico di tutti gli operatori economici partecipanti a gare pubbliche che occupano almeno quindici dipendenti di presentare preventivamente una dichiarazione attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

17. Garanzia provvisoria (paragrafo 10 del Disciplinare)

Con riguardo ai servizi di ingegneria e architettura l'articolo 106, comma 11, del codice, in linea con la precedente formulazione dell'articolo 93 comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016, stabilisce che, la garanzia provvisoria non è dovuta *"in relazione ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP"*.

Tuttavia, laddove l'appalto comprenda anche prestazioni ulteriori e diverse da quelle espressamente previste dall'articolo 106 comma 11 e sopra indicate, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, secondo le regole generali, e in tale logica il bando tipo prevede come eventuale ed alternativa la clausola Garanzia provvisoria".

Si evidenzia al riguardo, che l'importo della garanzia provvisoria, ossia il 2% o altra percentuale, di cui all'articolo 106, comma 1, del Codice, dell'importo a base di gara, dovrà essere calcolato al netto degli importi relativi alle attività di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto alle attività del RUP, per i quali, come già detto, non deve essere presentata alcuna garanzia provvisoria.

Per la disciplina di dettaglio in merito alla garanzia provvisoria si rimanda al paragrafo 15 della Relazione illustrativa del Bando tipo n 1/2023 aggiornato al decreto legislativo n. 209/2024 approvata con delibera ANAC 148 del 1° aprile 2026.

18. Pagamento del contributo in favore dell'Autorità (paragrafo 12 del Disciplinare)

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità secondo le istruzioni per il calcolo dell'importo e le modalità di versamento indicate annualmente dall'Autorità con apposita delibera pubblicata sul sito istituzionale e consultabile dell'ANAC.

Nel Disciplinare è chiarito che il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta, così come previsto dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

Conseguentemente, la clausola del Disciplinare prevede che l'avvenuto pagamento vada verificato dalla stazione appaltante prima della valutazione delle offerte; ciò anche in caso di inversione procedimentale.

Circa la soccorribilità dell'eventuale mancato pagamento, è previsto che possa essere sanato anche dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte purché la regolarizzazione venga effettuata entro il termine assegnato dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio. Le indicazioni fornite si conformano alle conclusioni raggiunte dalla Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 9 giugno 2025, chiamata a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale formatosi sulla soccorribilità del mancato tempestivo pagamento. Nella richiamata sentenza, l'Adunanza plenaria ha preliminarmente proceduto alla qualificazione del contributo, concludendo che si tratti di una condizione estrinseca alla procedura di gara, in quanto finalizzata, non all'attuazione in via diretta degli interessi pubblici della gara (a differenza dei requisiti generali e speciali), ma all'attuazione di interessi pubblici differenti, che, nella specie, sono quelli di consentire all'Anac di svolgere in modo più efficace le proprie funzioni relative anche alla vigilanza nel settore dei contratti pubblici.

A partire da tale inquadramento, la Plenaria ha formulato i seguenti principi:

- l'adempimento tardivo deve essere consentito "fino all'inizio della fase di valutazione delle offerte - e non oltre questo momento - "a pena di ammissibilità" dell'offerta stessa";
- la stazione appaltante, una volta accertata la mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo, "deve assegnare un termine all'operatore economico per effettuare il pagamento e, qualora l'adempimento non avvenga entro il termine assegnato, deve disporre l'esclusione dalla procedura di gara".

Con particolare riferimento alla fase della procedura in cui l'operatore economico è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento, la Plenaria ha sottolineato che il sistema è imperniato su *"il divieto legale di valutazione dell'offerta, in assenza della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto"*.

A corollario, la Plenaria ha chiarito che l'inosservanza del dovere di effettuare i riscontri sugli avvenuti pagamenti può comportare da parte della stazione appaltante la *"responsabilità contabile e nei confronti dell'Anac"*, e che tale dovere non viene meno in caso di inversione procedimentale. Quest'ultima puntualizzazione conferma l'obbligo per la stazione appaltante di effettuare la verifica del versamento, e di attivarsi per ottenere la regolarizzazione del mancato pagamento, anche in caso di inversione procedimentale, nei confronti di tutti i partecipanti alla gara, ivi compresi quelli che, in base alla singola *lex specialis*, non sarebbero soggetti alla verifica della documentazione amministrativa.

A partire da tali presupposti, nel definire la clausola del bando si è cercato di contemperare l'interesse delle stazioni appaltanti a non vedere vanificato il beneficio in termini di semplificazione e rapidità procedimentale dato dall'inversione procedimentale con l'interesse dell'ANAC ad essere garantita sul pagamento del contributo da parte di tutti i partecipanti. Nell'effettuare tale valutazione si è tenuto pertanto conto della natura del contributo quale *"condizione di ammissibilità dell'offerta"*, che certamente impedisce alla stazione appaltante di stilare una graduatoria di operatori economici senza avere prima accertato l'ammissibilità delle loro offerte.

Si è anche considerato che l'effettuazione della verifica del pagamento in un momento successivo alla formulazione della graduatoria potrebbe compromettere l'efficacia dell'eventuale soccorso istruttorio, in quanto gli operatori economici non utilmente collocati che non hanno pagato il contributo risulterebbero privi di interesse alla regolarizzazione della propria posizione.

Infine, si è valutato che la necessità di effettuare comunque le verifiche nei confronti di tutti i partecipanti impone, in ogni caso, uno specifico adempimento a carico della stazione appaltante e che la gravosità e i tempi della verifica non dipendono, pertanto, dalla fase in cui viene effettuata, ma dalle modalità messe a disposizione della stazione appaltante per effettuare l'accertamento. La Plenaria riconduce la verifica dell'avvenuto pagamento all'inserimento della ricevuta attestante il versamento del contributo ANAC nella busta contenente la documentazione amministrativa, presupponendo che tale controllo comporti l'apertura di questa busta. Tuttavia, la stessa Plenaria evidenzia che *"l'Anac, nell'esercizio delle proprie funzioni, ben potrebbe predisporre meccanismi che – con l'ausilio delle nuove tecnologie – consentano di verificare in tempi celeri se siano stati effettuati i dovuti pagamenti"*.

A tal riguardo, va evidenziato che attualmente attraverso il FVOE 2.0 può essere effettuata la verifica dell'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento.

ANAC ha messo a disposizione delle PAD l'aggiornamento delle specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità del FVOE al fine di consentire l'esecuzione di dette verifiche attraverso le PAD.

Sino all'implementazione da parte delle PAD le stazioni appaltanti possono continuare a controllare l'avvenuto pagamento tramite la verifica della ricevuta che gli operatori economici inseriscono nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Tenuto conto di tutto quanto sopra, si è pervenuti alla formulazione della clausola del bando-tipo che prevede la verifica anticipata del pagamento del contributo ANAC anche in caso di inversione procedimentale.

Tale clausola, oltre a essere pienamente conforme ai principi stabiliti dalla Plenaria, fornisce maggiori garanzie all'ANAC sulla regolarizzazione degli eventuali mancati tempestivi pagamenti senza rappresentare un intralcio all'operatività delle stazioni appaltanti, le quali possono verificare lo stato dei pagamenti dei partecipanti avvalendosi delle richiamate funzionalità del FVOE (tramite l'interfaccia WEB dell'ANAC o PAD), senza dovere anteporre alla valutazione delle offerte l'apertura della busta amministrativa.

Si richiama l'attenzione delle stazioni appaltanti sull'indicazione temporale contenuta nella clausola del bando (*"prima della valutazione delle offerte"*), che va letta, sempre alla luce della Plenaria, come prima del *"l'inizio della fase di valutazione delle offerte"*.

Se il pagamento non è dovuto, si ricorda che è necessario seguire le istruzioni per l'esonero indicate dall'Autorità nel proprio sito istituzionale.

19. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara (paragrafo 13 del Disciplinare)

Il Disciplinare fornisce specifiche indicazioni relative alla "Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara".

Innanzitutto, dispone che la domanda di partecipazione e tutta la documentazione relativa devono essere presentate entro il termine di scadenza previsto nei singoli disciplinari di gara esclusivamente attraverso la PAD. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma sono a carico del concorrente. È, pertanto, opportuno svolgere tali attività per tempo, anche in considerazione dei dispositivi informatici di cui ciascun operatore dispone, onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione della domanda entro il termine previsto dal bando.

Si è, pertanto, suggerito alle stazioni appaltanti di indicare quale termine di scadenza delle offerte un orario antimeridiano, al fine di tener conto della possibilità di proroga dovuta all'eventuale malfunzionamento della PAD di cui al paragrafo 1.1. del Disciplinare.

In secondo luogo, tenendo presenti le peculiarità di una procedura svolta interamente tramite PAD, si precisa che la domanda e l'offerta e l'eventuale ulteriore documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

A tal fine il legale rappresentante del concorrente (o suo procuratore speciale) deve preventivamente essere dotato di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID, previsto dall'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo 82/05. Si rinvia al riguardo alle Linee guida dell'AgID ed in particolare alle Linee guida contenenti regole tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto, consultabili al seguente [link](#).

Al fine di ridurre contenziosi sul punto, prevenire eventuali richieste di chiarimenti al riguardo, e garantire il rispetto della par condicio dei concorrenti, la stazione appaltante indica preventivamente i formati dei file accettati e la dimensione massima consentita per ciascun file.

Nel caso in cui la documentazione prodotta non è in italiano o in un'altra lingua conosciuta dalla stazione appaltante e indicata nel bando, i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Gli uffici consolari possono esercitare la funzione di certificazione di conformità all'originale di traduzione eseguita da terzi dalla lingua dello Stato di residenza alla lingua italiana in forza dell'articolo 52, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 7 del 3 febbraio 2011. I diritti consolari riconosciuti in questo caso agli uffici consolari sono dovuti secondo gli importi tariffari stabiliti nella tabella allegata al decreto.

La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento del termine di validità dell'offerta, nel caso in cui le operazioni di gara siano ancora in corso alla scadenza prevista nella *lex specialis*. È noto al riguardo che la limitazione temporale degli obblighi contenuti nell'offerta è disposta nell'interesse dell'offerente, il quale non può essere vincolato ad libitum all'offerta presentata. D'altra parte, la giurisprudenza ha chiarito che la perdita di validità dell'offerta non può essere intesa come decadenza della stessa e ritiro dalla gara, ma come mera inefficacia temporanea. In tal senso, la conferma della validità dell'offerta deve essere considerata come una condizione di procedibilità ai fini dell'aggiudicazione, in quanto non sarebbe utile individuare un contraente senza prima verificare se quest'ultimo si consideri ancora vincolato alla propria offerta. Pertanto, ferma restando la facoltà dei concorrenti di non confermare la propria offerta, laddove volessero prorogare la validità della stessa, sono tenuti a farlo in tempo utile per consentire la sollecita conclusione della gara. Si

è ritenuto, quindi, opportuno prevedere che nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante richieda agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Nel Disciplinare è previsto che il concorrente è tenuto a confermare la propria offerta in tempo utile per consentire la celere prosecuzione delle operazioni di gara, ciò anche in considerazione dei termini fissati per la conclusione della procedura. Sul punto, si chiarisce che la conferma che intervenga oltre il termine fissato dall'amministrazione ma comunque in tempo utile, non può condurre all'esclusione del concorrente.

20. Soccorso istruttorio (paragrafo 14 del Disciplinare)

Nel paragrafo 14 del Disciplinare sono indicate le modalità di attivazione e di conduzione del soccorso istruttorio, che devono essere lette congiuntamente alle osservazioni già presentate nel paragrafo 2.

A livello procedurale, è previsto che il termine entro cui l'operatore economico è tenuto a riscontrare la richiesta di regolarizzazione sia fissato di volta in volta dalla stazione appaltante, entro i limiti massimo e minimo stabiliti nell'articolo 101, comma 3, del Codice, nella nota di attivazione del soccorso istruttorio, in modo tale da poter tenere conto del differente grado di complessità dell'atto in sanatoria e ridurre al minimo i tempi del soccorso istruttorio (la produzione di un documento preesistente, come per esempio il contratto di avvalimento, richiede all'operatore economico sicuramente meno tempo che la produzione di un nuovo documento, come, ad esempio, l'addendum di una polizza o una dichiarazione). La clausola del bando-tipo elenca, a titolo esemplificativo, una serie di irregolarità sanabili e altre non sanabili.

Con particolare riferimento al contratto di avvalimento, il bando precisa che sono sanabili la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria, sempre se aventi data certa, anteriore al termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte. Come appena rilevato, al fine di tutelare la parità di trattamento tra concorrenti, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria deve essere preesistente e comprovabile con atto avente data certa anteriore al termine di scadenza delle offerte, in quanto si tratta di una dichiarazione costitutiva di impegno da parte dell'ausiliario e non di una mera dichiarazione attestante il possesso di un requisito preesistente.

Nel caso in cui sia prevista la garanzia provvisoria e la stessa presenti irregolarità quali importo inferiore a quanto richiesto nel singolo disciplinare di gara ed erronea indicazione del

beneficiario, tali irregolarità sono sanabili, qualora la polizza rechi comunque l'indicazione di elementi, quali l'oggetto dell'appalto o il CIG, che consentono di individuare con certezza la procedura di gara, tramite addendum alla polizza/ fidejussione già emessa anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La mancata presentazione della garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101, comma 1, lettera a), del Codice, è, invece, sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

Al riguardo è stato precisato che la data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta deve risultare dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa, e ciò al fine di conferire certezza temporale con valore legale, ai citati documenti. Si precisa che rientrano tra questi i riferimenti temporali elencati all'articolo 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013, quali il riferimento ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata o quello contenuto nella segnatura di protocollo, in quanto strumenti equivalenti, in termini di certezza temporale e opponibilità ai terzi, alla marcatura temporale. Sul punto si richiama il parere di precontenzioso, reso con Delibera n. 75 del 22 febbraio 2023, dove, in particolare, è stato evidenziato che non può essere considerato sufficiente, ai fini della certezza della data, che il documento informatico sia stato firmato digitalmente, risultando necessario a questi fini che la data e l'ora siano state apposte nel rispetto di specifiche regole tecniche.

21. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

(paragrafo 15 del Disciplinare)

Con la previsione di apposite clausole facoltative, il Disciplinare prevede la possibilità che la PAD utilizzata segnali agli operatori economici la mancata allegazione della domanda di partecipazione o di uno degli altri documenti che vanno caricati unitamente alla domanda e anche che, nel caso, impedisca all'operatore economico interessato di procedere con l'invio della documentazione amministrativa. Lo sviluppo di simili funzionalità contribuirebbe a ridurre il rischio di errori e dimenticanze nella presentazione della documentazione amministrativa e, conseguentemente, a ridurre le ipotesi in cui si rende necessario il ricorso al soccorso istruttorio.

Il primo punto del paragrafo 15 del Disciplinare è dedicato alla domanda di partecipazione e prevede che quest'ultima sia redatta in conformità al modello predisposto dalla stazione appaltante, al fine di eliminare o, quantomeno, ridurre possibili errori o omissioni.

La stazione appaltante utilizza il modello di domanda di partecipazione-tipo allegato al bando-tipo.

In un'ottica di semplificazione e concentrazione, il Disciplinare prevede che la domanda di partecipazione contenga direttamente una serie di dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. In tal modo si intende ridurre il numero di dichiarazioni integrative e/o aggiuntive che il concorrente deve presentare e il rischio di dover ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio in caso di mancata o non regolare sottoscrizione delle stesse.

Il bando tipo è stato, inoltre, integrato alla luce dell'entrata in vigore della legge n. 132 del 2025 recante *"Disposizione al Governo in materia di intelligenza artificiale"* e **della progressiva efficacia di sezioni del Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 in tema di intelligenza artificiale (secondo lo schema di applicazione per step progressivi previsto dall'articolo 113 del medesimo Regolamento)**. In particolare, l'articolo 13 della legge n. 132/2025 stabilisce che, per le professioni di natura intellettuale, tra cui sono ricompresi i servizi di ingegneria e architettura, l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale deve essere finalizzato *"al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera"* e che, per garantire il rapporto di fiducia sussistente tra cliente e professionista, quest'ultimo è tenuto a comunicare l'uso di sistemi di intelligenza artificiale *"al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo"*.

Ciò posto, stante la suddetta novità legislativa, nel paragrafo 15 del disciplinare è stata inserita un'apposita clausola con la quale viene stabilito che, nella domanda di partecipazione, il concorrente è tenuto a dichiarare se nell'elaborazione dell'offerta si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale, specificando, in caso affermativo, la tipologia del sistema di cui si è avvalso, assicurando, comunque, la prevalenza del lavoro intellettuale e garantendo che l'uso dei predetti sistemi è avvenuto nel rispetto della legge n. 132/2025 e del Regolamento UE. Allo stesso modo, in sede di domanda di partecipazione, il concorrente è tenuto ad effettuare la medesima dichiarazione se, in caso di aggiudicazione, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale per l'esecuzione della prestazione.

Per le sole procedure finanziate con risorse PNRR o PNC il Disciplinare prevede che la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, richiesto alle imprese con più di 50 dipendenti, va inserito direttamente nel FVOE, nel caso in cui non sia già presente.

Con riferimento all'imposta di bollo, sono state mantenute le indicazioni previgenti, in attesa di ulteriori istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. Si evidenzia, infatti, che, in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato I.4 del Codice, il Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, ha adottato il provvedimento del 28/7/2023 recante "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto". Non sono state emanate, invece, nuove indicazioni sulle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione, né sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della disposizione dell'articolo 2 del richiamato Allegato, secondo cui il pagamento dell'imposta di bollo all'atto della stipula del contratto ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il Disciplinare modula le informazioni che il concorrente deve inserire in considerazione della partecipazione in forma singola ovvero associata.

Il terzo punto del paragrafo 15 è dedicato al documento di gara unico europeo (DGUE). Si segnala che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha adottato un Comunicato contenente indicazioni per la compilazione del DGUE con atto del 30 giugno 2023, n. 6212, aggiornate al nuovo Codice. Si segnala, altresì, che la compilazione del DGUE deve essere effettuata avendo a riferimento la nuova tassonomia aggiornata da AgID con determina 164/2023.

Gli ulteriori punti del paragrafo disciplinano la documentazione che deve essere presentata: a) dagli operatori economici ammessi al concordato (paragrafo 15.2); b) in caso di avvalimento (paragrafo 15.4); c) dai soggetti che partecipano in forma associata (paragrafo 15.5), ivi inclusi quelli che, non essendo qualificabili come soggetti partecipanti alla gara, non presentano una propria domanda di partecipazione (consorziate esecutrici e consorziate che prestano i requisiti).

Si chiarisce al riguardo, che i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, dovranno presentare il DGUE e le ulteriori dichiarazioni compilate e sottoscritte dal consorzio, dalle consorziate indicate come esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Appare opportuno, altresì, evidenziare che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.

22. Offerta tecnica (paragrafo 16 del Disciplinare)

Il Disciplinare riporta il contenuto dell'offerta tecnica, prevedendo che quest'ultima deve contenere a pena di esclusione, la relazione tecnica dei servizi offerti, con l'indicazione e descrizione degli specifici elementi oggetto di valutazione, in coerenza con i criteri e sub criteri di valutazione tecnica previsti dalla stazione appaltante.

Se è richiesto l'uso dei metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni sempre a pena di esclusione l'offerta deve contenere anche l'offerta di gestione informativa digitale, contenente l'esplicitazione degli elementi stabiliti nel capitolato informativo.

Si suggerisce alle stazioni appaltanti di indicare che la relazione tecnica sia contenuta entro un ragionevole e sintetico numero di battute e/o cartelle, valorizzando in tal senso un principio di concentrazione. Occorre, tuttavia, precisare che tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non può costituire causa di esclusione dalla gara.

In caso di ricorso all'avvalimento premiale, la stazione appaltante può prevedere che il contratto di avvalimento venga inserito nell'offerta tecnica, invece che essere allegato alla domanda di partecipazione. In relazione a tale aspetto, il disciplinare chiarisce che, se il contratto di avvalimento premiale non viene prodotto dal concorrente, la conseguenza è solo la mancata attribuzione del relativo punteggio premiale.

Con riferimento alla legge n. 132 del 2025, il bando tipo prevede che in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione della proposta tecnico-organizzativa il concorrente è tenuto ad indicare le attività strumentali e di supporto per le quali si è avvalso di detti sistemi.

In ordine ai criteri di valutazione *"professionalità o adeguatezza dell'offerta"* e *"caratteristiche metodologiche dell'offerta"* indicati nel Bando tipo si ricorda che le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare nei propri documenti di gara differenti criteri motivazionali a seconda che i servizi da affidare riguardino la sola prestazione di progettazione, o anche la direzione lavori o eventualmente solo quest'ultima. Per ulteriori indicazioni in ordine ai differenti criteri motivazionali si rinvia al paragrafo 2 del punto VI delle Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", che seppur non più in vigore, e nei limiti di compatibilità con le sopravvenute modifiche normative, possono ancora ritenersi di interesse per gli indicati aspetti.

Infine, in relazione alla valutazione del criterio della *"professionalità ed adeguatezza dell'offerta"* (di cui al paragrafo 18.1 lettera a) il Disciplinare precisa che i servizi affini non si intendono limitati ad un arco temporale riferibile ai dieci anni antecedenti all'indizione della procedura di gara (come stabilito, invece, dall'articolo 40, comma 1 bis, dell'allegato II.12 al Codice relativamente alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale) e che

gli stessi devono essere tali da dimostrare che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante. Ai fini della valutazione dell'eventuale offerta di gestione informativa digitale le stazioni appaltanti precisano nei singoli disciplinari gli elementi che il concorrente deve descrivere, adattandoli alle proprie specifiche esigenze e le professionalità che saranno oggetto di valutazione.

Per le sole procedure finanziate con risorse PNRR e PNC e qualora la stazione appaltante non abbia optato per la presentazione di tale dichiarazione in sede di domanda di partecipazione il Disciplinare prevede, infine, la presentazione della dichiarazione di impegno a rispettare le clausole sociali relative alle percentuali di occupazione giovanile e femminile.

Appare opportuno evidenziare, infine, che le parti dell'offerta tecnica che l'operatore economico intende oscurare in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione firmata che contenga le ragioni della richiesta di oscuramento.

Al riguardo si precisa che il concorrente, nel chiedere l'oscuramento, è gravato da un onere di motivazione specifica e puntuale. Deve, cioè, illustrare quali informazioni possiedano valore economico derivante dalla segretezza e quali misure siano state adottate per mantenerle tali, secondo i criteri dell'articolo 98 del Codice della proprietà industriale. Non è sufficiente un generico richiamo alla struttura organizzativa dell'impresa o alla peculiarità del settore di mercato in cui essa opera (Consiglio di Stato, sezione V, 23 ottobre 2025 n. 8231).

23. Offerta economica (paragrafo 17 del Disciplinare)

L'offerta economica deve essere inserita nel sistema telematico nell'apposita sezione e predisposta secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante

Il Disciplinare non prevede la possibilità di prevedere offerte economiche al rialzo. Ciò in quanto sebbene il testo dell'articolo 70, comma 4, del Codice non escluda in via espressa l'applicazione di tale disposizione ai servizi di ingegneria e architettura si è ritenuto che l'introduzione della peculiare disciplina di cui all'articolo 41, comma 15-bis, unitamente all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 del Codice, abbia di fatto stabilito un principio di inderogabilità dei corrispettivi determinati dal decreto ministeriale 17 giugno 2016. In altri termini, l'individuazione dell'importo posto a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura è stabilita in modo vincolante dalle suddette disposizioni, in aderenza al principio dell'equo compenso. Sicché, consentire offerte al rialzo andrebbe a vanificare la *ratio* della disciplina normativa introdotta dal correttivo, perché consentirebbe una deroga, in aumento, ad un parametro imposto ed individuato *ex ante* dal legislatore.

Si precisa, infine, che se l'appalto prevede, oltre ai servizi di ingegneria e architettura, anche ulteriori prestazioni di natura diversa, la stazione appaltante è tenuta ad indicare, per tali prestazioni, i relativi costi della manodopera e della sicurezza non soggetti a ribasso e il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività, ai sensi dell'articolo 11 del Codice ed in conformità al comma 1 del medesimo articolo e all'allegato I.01. Si rinvia al riguardo alle indicazioni fornite nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 aggiornato con Delibera n. 148 del 1° aprile 2026 (paragrafo 21).

24. Criterio di aggiudicazione (paragrafo 18 del Disciplinare)

L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

La stazione appaltante stabilisce i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 6, del Codice. In particolare, la stazione appaltante individua l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, ai sensi dell'articolo 57 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 15-bis, del Codice, introdotto dal decreto correttivo, le stazioni appaltanti sono tenute a definire il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo individuati dall'articolo 2-bis dell'allegato I.13 ed al punteggio economico non può essere attribuito un valore massimo superiore a 30.

24.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (sottoparagrafo 18.1 del Disciplinare)

Per quanto riguarda i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, è possibile attribuire "punteggi tabellari" e "punteggi discrezionali". I punteggi tabellari presentano l'indubbio vantaggio di poter essere calcolati immediatamente, anche direttamente dalla piattaforma, accelerando sensibilmente i tempi di valutazione delle offerte. Tali punteggi presentano, tuttavia, alcuni rischi connessi all'individuazione corretta dei criteri tabellari, alla corretta attribuzione dei punteggi (dovendosi di regola adottare formule discrete), alla necessità di poter verificare quanto effettivamente dichiarato in sede di offerta.

I criteri discrezionali per la valutazione dell'offerta tecnica devono essere puntuali ed indicare gli elementi che verranno presi in considerazione per la valutazione, precisando i parametri in base ai quali un'offerta è ritenuta migliore di un'altra, in modo da instradare il percorso valutativo rimesso alla discrezionalità della Commissione, così da renderlo ricostruibile ex post e come tale verificabile e sindacabile in ogni suo aspetto.

Come indicato al comma 7 dell'articolo 108 del Codice, è opportuno, specie qualora il criterio sia caratterizzato da più aspetti da valutare separatamente l'uno dall'altro, che lo stesso sia diviso in più subcriteri, ciascuno con il proprio subpunteggio.

Se la ponderazione dei criteri non è possibile per ragioni oggettive, la stazione appaltante indica l'ordine decrescente di importanza degli stessi.

Nell'individuazione degli elementi relativi all'offerta tecnica, la stazione appaltante tiene conto dei criteri premiali indicati nei decreti sui CAM applicabili allo specifico affidamento e di quelli individuati con riferimento all'adozione della metodologia BIM.

Per le procedure finanziate con le risorse del PNRR e del PNC, la stazione appaltante introduce, come ulteriori requisiti premiali (di cui all'articolo 47, commi 4 e 5, del decreto-legge 77/2021), criteri orientati a promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e l'inclusione lavorativa delle persone disabili solo per le procedure finanziate con le risorse del PNRR e del PNC.

24.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell'offerta tecnica (sottoparagrafo 18.2 del Disciplinare)

La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e che abbia basi scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di sistemi alternativi:

- a. l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
- b. il confronto a coppie tra le offerte presentate, effettuato da ciascun commissario di gara.

Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando.

In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta.

Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.

Il confronto a coppie per l'attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi è particolarmente adatto alle gare con la presenza di numerose offerte, in quanto riduce la necessità di attribuire più punteggi discrezionali (e relative motivazionali), tuttavia il numero

di confronti da effettuare cresce notevolmente all'aumentare del numero di offerte. Infatti, per ciascun criterio (o subcriterio) il numero di confronti da effettuare è pari a $n*(n-1)/2$, dove n è il numero di concorrenti. Ad esempio, se si hanno 4 concorrenti occorre effettuare 6 confronti, se il numero cresce a 10 il numero di confronti è pari a 45, se si arrivasse a 100 concorrenti i confronti dovrebbero essere 4.950.

24.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica (sottoparagrafo 18.3 del Disciplinare)

Quanto all'offerta economica il Disciplinare tipo riporta la formula per il calcolo del punteggio indicata dall'articolo 2 bis, comma 1, dell'Allegato I.13 che le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare nei relativi disciplinari di gara, in quanto stabilita per legge.

Nel caso in cui l'affidamento comprenda anche ulteriori prestazioni non riconducibili ai servizi di ingegneria ed architettura è rimessa alla stazione appaltante la facoltà di indicare nel disciplinare di gara i diversi criteri utilizzati per attribuire il punteggio economico ai singoli ribassi riferibili ai servizi di ingegneria ed architettura e alle ulteriori eventuali prestazioni, fermo restando il limite massimo dei 30 punti e la ponderazione del prezzo delle prestazioni rispetto all'incidenza sul prezzo complessivo.

24.4 Metodo di calcolo dei punteggi complessivi (sottoparagrafo 18.4 del Disciplinare)

Terminata l'attribuzione dei punteggi tecnici e di quelli relativi al prezzo, il Disciplinare indica alcuni dei metodi di assegnazione dei coefficienti, lasciando comunque alla stazione appaltante la facoltà di scelta.

Come più volte sottolineato dall'Autorità, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, qualora nel singolo criterio nessun concorrente abbia raggiunto il massimo del punteggio previsto nel bando di gara, si può valutare l'opportunità di procedere alla cosiddetta "riparametrazione". La riparametrazione sul singolo criterio, o anche sul singolo subcriterio, consente di ottenere il punteggio massimo in relazione al medesimo, così come avviene per i criteri quantitativi, inclusa la componente economica, e di premiare, quindi, la reale miglior qualità laddove veramente offerta, evitando di compensare carenze in alcune parti dell'offerta con pregi in altre, come avviene nel caso di doppia riparametrazione. Il Consiglio di Stato ha precisato al riguardo che la riparametrazione non è un obbligo che possa farsi discendere da nessuna norma ma deve essere prevista negli atti di gara, quale frutto di una valutazione discrezionale dell'amministrazione (si veda da ultimo, Consiglio di Stato, Sentenza 8326 del 27 settembre 2022). È rimesso, pertanto, alla discrezionalità delle singole stazioni appaltanti.

Laddove non siano previste modalità/formule che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo, la riparametrazione può essere utilizzata anche per i criteri di natura quantitativa.

25. Commissione giudicatrice (paragrafo 19 del Disciplinare)

La Commissione giudicatrice è un organo collegiale, straordinario e temporaneo dell'amministrazione, istituito con atto ad hoc per lo svolgimento della funzione, di natura tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell'ambito delle procedure di gara da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Su richiesta del RUP la Commissione svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

La nomina della Commissione che deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, spetta all'organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, nel rispetto di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla amministrazione nonché di assenza di conflitto di interessi.

Quanto alla competenza, si precisa che l'articolo 93 del Codice rubricato "Commissione giudicatrice", al comma 2 stabilisce che i commissari devono avere esperienza "*nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto*". Secondo la giurisprudenza amministrativa, il requisito dell'esperienza non deve essere inteso tenendo conto solamente "*delle professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione*", stabiliti dalla legge di gara "*secondo un approccio formale e atomistico*", ma considerando, "*secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata*", anche le professionalità necessarie per valutare "*sia le esigenze dell'amministrazione*", alle quali i criteri di valutazione siano funzionalmente preordinati, "*sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere*" (cfr. da ultimo Cons. St., sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5392).

Il richiamato articolo 93, novellando la previgente disciplina, ha previsto, inoltre, che la commissione può essere composta da dipendenti della stazione appaltante o dell'amministrazione beneficiaria dell'intervento o di altre amministrazioni o, in via residuale, da professionisti esterni e, al comma 5, ha stabilito per i componenti delle commissioni di gara specifiche ipotesi di inconferibilità, richiamando anche, alla lettera c), la disciplina generale per la gestione del conflitto di interessi.

Si ricorda, infine, che l'articolo 93, comma 4 impone alla Commissione di operare tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale per la valutazione delle offerte.

26. Svolgimento delle operazioni di gara (paragrafo 20 del Disciplinare)

Nel Disciplinare sono descritte le operazioni di gara avendo a riguardo lo svolgimento con modalità telematica tramite la PAD. Lo svolgimento telematico della procedura consente il completo e tempestivo tracciamento delle operazioni garantendo la necessaria pubblicità della procedura, oltre che l'inviolabilità delle offerte. Per questo motivo la possibilità per gli operatori economici di partecipare virtualmente alla prima sessione telematica della Commissione è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, la quale può inserire nel bando l'apposito link attraverso cui consentire l'accesso alla sessione.

Con riferimento alla successione delle operazioni, la formulazione delle clausole tiene conto del possibile ricorso delle stazioni appaltanti all'istituto dell'inversione procedimentale, chiarendo che la stazione appaltante può indicare, già nel bando di gara, l'intenzione di avvalersi di tale facoltà oppure riservarsi di decidere dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In tale ultima ipotesi è richiesto alle stazioni appaltanti di indicare i casi in cui si ricorrerà a tale scelta, ad esempio se le offerte pervenute siano superiori ad un certo numero. Inoltre, sono indicate alcune possibilità alternative di collocazione temporale delle operazioni di gara e di individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica della documentazione amministrativa.

In particolare, è stato previsto che, in caso di inversione procedimentale, prima di procedere alla valutazione delle offerte, oltre a dovere verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, la stazione appaltante possa decidere di anticipare la verifica di parte della documentazione amministrativa, da indicare chiaramente nel bando di gara. È stato valutato che la stazione appaltante possa ritenere utile avvalersi di tale facoltà per vagliare preliminarmente la presenza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di alcuni documenti, quali, ad esempio, la garanzia provvisoria, per potere procedere subito alla richiesta di sanatoria di eventuali irregolarità.

Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, al termine della valutazione delle offerte, la stazione appaltante limita la verifica della documentazione amministrativa alla parte di essa che non è già stata oggetto di esame.

Il Disciplinare suggerisce alla stazione appaltante di valutare la possibilità di sottoporre alla verifica della documentazione amministrativa successiva alla valutazione delle offerte anche altri concorrenti oltre al primo in graduatoria. La stazione appaltante potrebbe verificare la documentazione amministrativa del concorrente secondo in graduatoria, in modo tale da potere procedere celermente in caso di esclusione del primo.

27. Verifica della documentazione amministrativa (paragrafi 21 e 24 del Disciplinare)

Il Disciplinare, in conformità a quanto previsto dal Codice, indica che l'accesso alla documentazione amministrativa è demandato, a scelta, al RUP, al responsabile di fase o ad apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, al fine di controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare; attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio.

Una volta terminata la verifica della documentazione amministrativa e disposte le eventuali esclusioni, il RUP ne dà comunicazione alla Commissione giudicatrice, al fine di consentirle lo svolgimento delle operazioni di propria competenza (valutazione delle offerte tecniche ed economiche).

In caso di inversione procedimentale, la verifica della documentazione amministrativa è rimandata all'esito della valutazione delle offerte tecniche, economiche e dell'anomalia delle offerte, salvo per quella documentazione amministrativa che la stazione appaltante ha scelto di verificare preliminarmente.

La verifica avviene sulla documentazione del concorrente che ha presentato la migliore offerta e, eventualmente, nei confronti degli ulteriori concorrenti indicati dalla stazione appaltante nel disciplinare.

28. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche (paragrafo 22 del Disciplinare)

Il RUP, il responsabile di fase, l'apposito ufficio o servizio a ciò deputato sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante oppure la Commissione giudicatrice, si occupano dell'apertura delle offerte sia tecniche che economiche e la Commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle stesse nonché all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel disciplinare. Il Disciplinare indica le operazioni che la Commissione svolge. Se la stazione appaltante si è avvalsa dell'inversione procedimentale, la Commissione valuta tutte le offerte presentate entro il termine di scadenza indicato dal bando di gara, con l'eccezione di quelle escluse per mancata regolarizzazione (entro il termine stabilito in sede di soccorso istruttorio) del mancato versamento del contributo ANAC o di quelle escluse per non avere superato la fase di valutazione della documentazione amministrativa che la stazione appaltante ha

eventualmente deciso di verificare prima della valutazione delle offerte; se la stazione appaltante non si è avvalsa della predetta facoltà, la Commissione esamina tutte le offerte che abbiano superato la fase di valutazione della documentazione amministrativa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è rimessa alla stazione appaltante la scelta se preferire il concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio sul prezzo o sull'offerta tecnica, indicando nel bando di gara l'opzione prescelta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, il Disciplinare, prevede ai sensi dell'articolo 77 del Regio decreto n. 827/1924 che la stazione appaltante inviti i predetti concorrenti a presentare un'offerta migliorativa e, ove permanga l'ex aequo, che la Commissione proceda mediante sorteggio ad individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria. Per costante giurisprudenza tale disposizione si applica anche nel contesto di una procedura fondata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed anche se non richiamata dalla *lex specialis*, in virtù di un automatico meccanismo eterointegrativo (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza del 30 dicembre 2020, n. 8537; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sezione I, sentenza del 15 marzo 2021, n. 255; ANAC parere n.102 del 27 giugno 2012). È stato precisato che nel caso in cui ci siano più di due offerte ex aequo, tramite il sorteggio la Commissione procede a collocare nella graduatoria tutte le offerte ex aequo, partendo dal primo posto e poi via via nei posti successivi.

I concorrenti possono partecipare al sorteggio da remoto mediante collegamento alla Piattaforma. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3 del Disciplinare.

Al termine dello svolgimento delle sopra indicate operazioni, viene redatta la graduatoria.

29. Verifica di anomalia delle offerte (paragrafo 23 del Disciplinare)

Al ricorrere dei presupposti indicati dall'articolo 110, il Disciplinare detta le regole del procedimento di verifica della congruità delle offerte, tenuto conto delle disposizioni del Codice. Si evidenzia che il legislatore, come confermato dalla Relazione illustrativa al Codice, ha inteso rimettere alla discrezionalità della stazione appaltante (alla luce dei risultati di gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento che possa essere ritenuto utile) l'individuazione delle offerte che prima facie appaiono anomale e che quindi andranno sottoposte a verifica, con un conclusivo epilogo dotato di motivazione adeguata (eliminando dunque le soglie fissate ex lege). La scelta è coerente con la ratio di restituire alle stazioni appaltanti la propria discrezionalità amministrativa e tecnica, conferendo pertanto alle stesse

il potere e il dovere di compiere le scelte amministrative di loro pertinenza, in coerenza con i principi del risultato di cui all'articolo 1, della fiducia di cui all'articolo 2 e di buona fede e affidamento di cui all'articolo 5. Inoltre, il regime di qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure sopra soglia, appare idoneo a consentire alle stazioni appaltanti di gestire in modo adeguato e completo le soglie di anomalia e predeterminare, adattandoli al caso concreto, i criteri e i parametri della relativa valutazione, compatibilmente con le previsioni di legge.

Sulla scorta di tali indicazioni, il Disciplinare prevede che le stazioni appaltanti individuino nel bando di gara gli elementi specifici in base ai quali sottoporre a valutazione di anomalia una data offerta. Inoltre, è stata mantenuta la facoltà per le stazioni appaltanti, di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad elementi diversi rispetto a quelli predeterminati, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante può disporre ulteriori richieste istruttorie rispetto a quanto specificamente previsto dall'articolo 110, comma 5, del Codice. Tale facoltà è funzionale a garantire che quest'ultima assuma le proprie decisioni disponendo di un set di informazioni completo e chiaro e non deve rallentare eccessivamente la conclusione del procedimento. Conseguentemente si ritiene che le ulteriori richieste vadano riferite agli elementi presentati dal concorrente in risposta all'attivazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia.

Al fine di accelerare il subprocedimento di verifica dell'anomalia, il Disciplinare riconosce ai concorrenti la facoltà di presentare i giustificativi dell'offerta economica insieme all'offerta stessa.

Il Disciplinare, inoltre, in linea con quanto stabilito dall'articolo 7, allegato I.2 del Codice, ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti, sulla base del proprio modello organizzativo, di delegare al Responsabile di fase, le attività istruttorie del subprocedimento di anomalia dell'offerta medesima, quali la richiesta dei giustificativi e degli ulteriori elementi istruttori che eventualmente si ritenga necessario acquisire. Resta fermo che il provvedimento di esclusione finale è rimesso inderogabilmente al Responsabile Unico di Progetto il quale, si precisa, può assolvere all'obbligo di motivazione del provvedimento anche per *relationem*, rinviando all'istruttoria condotta dal Responsabile di fase (in tal senso Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 916 del 4 febbraio 2026).

30. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto (paragrafo 25 del Disciplinare)

Il Disciplinare regola gli adempimenti necessari ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto e della successiva stipulazione del contratto.

L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al concorrente collocato al primo posto della graduatoria, ad eccezione dell'acquisizione della documentazione antimafia che, come previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 159 del 2011, non è condizione necessaria *ex ante* per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto (cfr. parere MIT n. 3942 dell'11/12/2025). La verifica viene effettuata tramite il FVOE che, interconnesso in regime di interoperabilità con le banche dati degli Enti certificatori, acquisisce e rende disponibili i dati o le certificazioni necessarie alla comprova dei requisiti.

I tempi di rilascio dei dati e delle certificazioni tramite il FVOE sono indicati nella seguente [tabella](#) (si veda anche il Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 nella formulazione aggiornata con Avviso del 22 aprile 2026).

In caso di malfunzionamento del FVOE, delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, come previsto dal comma 3-bis dell'articolo 99 del Codice, introdotto con il Correttivo, la stazione appaltante può procedere all'aggiudicazione decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, previa acquisizione di una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti che non è stato possibile verificare.

Come chiarito nella Relazione illustrativa al Correttivo la disposizione risponde ad una finalità semplificatoria e acceleratoria e ha dunque lo scopo di consentire alla stazione appaltante di aggiudicare e stipulare il contratto senza dovere attendere la risoluzione del malfunzionamento. Tuttavia, non vale ad attribuire all'autocertificazione un'efficacia probatoria tale da eludere la necessità di acquisire le certificazioni mancanti "per concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti" (articolo 99, comma 3-bis).

Come evidenziato nella stessa Relazione, in analogia con quanto previsto dall'articolo 140, comma 7, del Codice con riferimento alle procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza, la stazione appaltante, anche al fine di poter procedere al pagamento, deve dare conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti, che debbono comunque essere verificati tramite l'acquisizione delle necessarie certificazioni.

Nella tabella allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 sono anche elencate le certificazioni per le quali il FVOE non è ancora operativo; per l'acquisizione di queste certificazioni il Comunicato ha chiarito che la stazione appaltante deve continuare ad effettuare le verifiche con le modalità seguite anteriormente all'efficacia della digitalizzazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è tenuta ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Nel richiamato Comunicato è stato ritenuto applicabile analogicamente anche a queste ipotesi l'istituto del silenzio-assenso, introdotto dal comma 3-bis dell'articolo 99 per il caso di malfunzionamento del FVOE, decorsi 30 giorni dall'inoltro della richiesta.

La clausola del bando-tipo si è conformata a questa previsione.

Da notare la diversa decorrenza dei trenta giorni: in caso di malfunzionamento del FVOE, decorrono dalla proposta di aggiudicazione (articolo 99, comma 3-bis); in caso di mancata operatività del FVOE, decorrono dalla richiesta inoltrata dalla stazione appaltante all'Ente certificatore (Comunicato 16 aprile 2025).

Il bando-tipo prevede che il controllo dei requisiti vada effettuato, oltre che nei confronti del primo classificato, anche nei confronti di altri concorrenti individuati tramite sorteggio.

È stato ritenuto che l'obbligo imposto alle pubbliche amministrazioni dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, se non può tradursi nell'obbligo di verifica delle autocertificazioni di tutti i concorrenti, pena il rischio di incidere negativamente sui tempi di conclusione della procedura, debba tuttavia sostanzialmente nella necessaria verifica delle autocertificazioni di almeno un campione di partecipanti, il cui numero sarà stabilito di volta in volta dalla stazione appaltante tenendo conto del settore di riferimento e del numero dei potenziali partecipanti alla singola gara.

In un'ottica acceleratoria l'articolo 18, comma 2, del Codice prevede che, divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto avviene entro i sessanta giorni successivi, anche in pendenza di contenzioso, o nel diverso termine previsto nel bando. Il termine per la stipula può essere differito in accordo con l'aggiudicatario in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con l'interesse generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Si invita la stazione appaltante a rispettare il predetto termine in quanto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, la mancata osservanza dello stesso costituisce violazione del dovere di buona fede.

Si ricorda, poi, che al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall'articolo 117 del Codice.

In conformità a quanto precisato nel parere del Supporto Giuridico del MIT n. 3850 del 2 marzo 2026, il Disciplinare tipo prevede che, ai fini del calcolo dell'importo della garanzia definitiva, la percentuale di ribasso da prendere a riferimento corrisponde alla riparametrazione sul valore complessivo dell'affidamento della percentuale di ribasso proposta dall'operatore economico sulla sola quota ribassabile del 35%.

A fini esplicativi, si riporta di seguito un esempio delle modalità di calcolo della garanzia definitiva tenuto conto di quanto sopra indicato.

1. Esempio dei parametri di gara e dell'offerta:

- importo a base di gara: euro 500.000,00;
- quota fissa (non soggetta a ribasso): euro 325.000,00
- quota soggetta a ribasso: euro 175.000,00
- ribasso offerto (100% della quota ribassabile): euro 175.000,00
- importo contrattuale (prezzo finale): euro 325.000,00

2. Determinazione del ribasso totale:

- percentuale ribasso totale: $\text{euro } 175.000,00 / 500.000,00 \times 100 = 35\%$

3. Calcolo dell'aliquota di garanzia (ai sensi dell'articolo 117, comma 2 del Codice):

con un ribasso del 35%, l'aliquota del 10% subisce gli incrementi previsti dai due scaglioni di cui all'articolo 117, comma 2 del Codice:

- aliquota base: 10%
- primo scaglione (tra il 10% e il 20%): si aggiunge 1 punto per ogni punto percentuale di ribasso e, quindi, in tal caso, si ha un incremento di 10 punti;
- secondo scaglione (oltre il 20%): si aggiungono 2 punti per ogni punto di ribasso eccedente il 20% e, quindi:
 - a. eccedenza $35\% - 20\% = 15$ punti;
 - b. incremento $15 \times 2 = 30$ punti
- aliquota finale totale: 10% (base) + 10% (primo scaglione) + 30% (secondo scaglione) = 50%

4. Importo della garanzia definitiva: l'importo si ottiene applicando l'aliquota del 50% all'importo contrattuale:

- $\text{euro } 325.000,00 \times 50\% = \text{euro } 162.500,00$.

Il Disciplinare prevede, altresì, che all'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante la polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dalla propria attività e di quella di eventuali collaboratori.

A tal riguardo, si precisa che siffatta polizza deve essere conforme allo "Schema tipo 2.2 – Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di ingegneria" di cui al decreto ministeriale 193/2022 e che nella stessa deve essere indicato il massimale richiesto dalla stazione appaltante.

In alternativa alla stipula di nuova polizza è da ritenersi consentita la possibilità di utilizzare polizze RC professionali già in essere - qualora conformi al suddetto schema tipo e con massimale dedicato in rapporto all'importo dei lavori.

Nel caso in cui sia richiesto l'uso dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni il Disciplinare – ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1.9 del Codice – stabilisce che l'aggiudicatario, dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso,

è tenuto a sottoporre alla stazione appaltante il piano di gestione informativa redatto sulla base dell'offerta di gestione informativa, che può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del Codice, la stazione appaltante può, tuttavia, richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto.

31. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (paragrafo 26 Disciplinare)

Nel Disciplinare vengono richiamati gli obblighi che gravano sull'affidatario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Per le fattispecie soggette a tali obblighi e per le relative modalità di adempimento si rimanda a quanto contenuto nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 176 del 15 aprile 2026, e alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente [link](#).

32. Codice di comportamento (paragrafo 27 Disciplinare)

Il paragrafo 27 del Disciplinare tiene conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, che, da un lato definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici (articolo 1, comma 1) e, dall'altro, prevede che le disposizioni ivi contenute siano integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni (articolo 1, comma 2). In particolare, il citato decreto prevede che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice".

L'Autorità con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 ha adottato le "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche", al fine di promuovere un sostanziale rilancio dei codici di comportamento per il valore che essi hanno sia per orientare le condotte di chi lavora nell'amministrazione e per l'amministrazione verso il miglior

perseguimento dell'interesse pubblico, sia per prevenire fenomeni di corruzione. Considerando che le predette Linee guida già individuano sia le amministrazioni e gli enti tenuti all'adozione dei codici e dei doveri di comportamento, sia il personale su cui grava l'obbligo di rispettarli, si ritiene opportuno rinviare ad esse per una corretta applicazione della disciplina in parola.

33. Accesso agli atti (paragrafo 28 Disciplinare)

Le clausole del disciplinare sono state adeguate alle disposizioni in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici e prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'accesso agli atti della procedura in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD.

Con riferimento alla disciplina dell'accesso agli atti in caso di inversione procedimentale, sono state fornite indicazioni alle stazioni appaltanti al corrispondente paragrafo del Bando tipo, in conformità a quanto riportato nel parere del Consiglio di Stato rilasciato, su richiesta dell'Autorità, in data 13/01/2026 (cfr. parere n. 00061/2026).

In particolare, il Consiglio di Stato, muovendo dall'assunto per cui tra le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 e del comma 3 dell'articolo 107 vi è un rapporto di assoluta incompatibilità escludente, in quanto le prime postulano l'ordinata scansione del procedimento ordinario mentre la seconda presuppone una deviazione dello stesso, arriva ad affermare che *"l'utilizzazione dello strumento dell'inversione procedimentale esclude di per sé il completo ed integrale accesso agli atti di gara per la semplice, ma decisiva, ragione che la documentazione per effetto della quale si è addivenuti all'aggiudicazione in parte non esiste [...]* Invero, come si è avuto modo di delineare, la specifica previsione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 presuppone la scansione procedimentale propria ed esclusiva dell'ordinario procedimento di affidamento: è rispetto a quello che, verificandosi la completezza documentale della procedura di gara, è predicabile, utile e necessaria la immediata disponibilità degli atti di gara da parte degli operatori non definitivamente esclusi e dei primi cinque operatori collocati in graduatoria. Nell'ipotesi in cui il procedimento di gara sia stato caratterizzato dalla inversione procedimentale, in assenza di alcuna valutazione da parte della stazione appaltante, la documentazione amministrativa non ha trovato ingresso nella sequenza procedimentale conclusasi con l'aggiudicazione della gara [...] Il che, esclude di anticipare la conoscenza di documenti che non sono stati ancora esaminati dalla stazione appaltante".

In ragione delle argomentazioni del Consiglio di Stato, è stata, quindi, inserita nel Bando tipo la previsione che dispone la sottrazione dall'accesso "automatico" di cui all'articolo 36, comma 2, del Codice, della documentazione amministrativa dei partecipanti collocatisi dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante, ferma restando la possibilità di proporre, per l'acquisizione di tale documentazione, istanza di accesso agli atti ordinaria, ai sensi degli articoli 3 bis e 22 e ss. della legge 241/1990.

Al fine di evitare l'aggravio procedimentale derivante da un'istanza di accesso agli atti proposta ai sensi degli articoli 3 bis e 22 e ss. della legge 241/90 e di una valutazione ex-post della posizione dei concorrenti non verificati, le stazioni appaltanti possono valutare, in caso di inversione procedimentale, di estendere la verifica della documentazione amministrativa fino al quinto classificato, così da renderla reciprocamente disponibile secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 2, del Codice.

Ulteriore tema affrontato nel citato parere del Consiglio di Stato n. 00061/2026, è quello relativo al bilanciamento tra diritto di accesso, esercitato direttamente tramite PAD e tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni contenute nell'offerta dei concorrenti.

Nel citato parere, il Consiglio di Stato ha chiarito che "quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale, non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l'offerta tecnica per la quale l'operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex articolo 35, comma 4, lett. a) e articolo 36, comma 3)".

Il risultato cui approda il Consiglio di Stato origina da una puntuale disamina della disciplina dell'accesso agli atti di gara delineata dal Codice, che all'articolo 36, commi 1 e 2, prevede un accesso integrale a tutti gli atti di gara, ai candidati o offerenti non definitivamente esclusi e ai primi cinque concorrenti in graduatoria, con l'unica eccezione dell'eventuale oscuramento dell'offerta tecnica o di parte dell'offerta tecnica conseguente ad una specifica richiesta dell'operatore economico.

In particolare, per tali categorie di soggetti, l'interesse all'ostensione è valutato una volta per tutti dal legislatore *ex ante* ed è considerato prevalente ed esistente: *"La strumentalità e l'indispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dell'interesse pubblico all'accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare e ferma la particolarità della tutela dei segreti tecnici e commerciali, come accennato), risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore"* (cfr. parere Consiglio di Stato n.00061/2026).

Pertanto, al fine di consentire all'operatore economico interessato di contestare prontamente ed efficacemente innanzi al giudice la correttezza del procedimento, la stazione

appaltante non deve procedere ad oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l'offerta tecnica per la quale l'operatore abbia indicato le relative ragioni di oscuramento e le stesse siano state accolte.

Tale scelta, oltre a rendere spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa (esigenze che sono alla base anche di una delle Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la n. 84-bis), evita agli operatori economici un'attività defatigante e antieconomica di ricerca e selezione degli atti eventualmente da impugnare.

34. Definizione delle controversie (paragrafo 29 Disciplinare)

Il Disciplinare prevede la possibilità del deferimento ad arbitri delle eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto. A tal fine, l'articolo 213, comma 2, del codice ha previsto che la stazione appaltante possa indicare direttamente nel bando di gara se il contratto conterrà la clausola compromissoria. Se prevista nel bando, la clausola compromissoria potrà essere rifiutata dall'aggiudicatario entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. L'inserimento della clausola compromissoria è subordinato, a pena di nullità, all'autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il disciplinare contiene, altresì, sempre come facoltativa la clausola relativa alla costituzione del collegio consultivo tecnico. Si ricorda che l'articolo 62, lettera b), del decreto legislativo 209/2024, nel sostituire il secondo periodo dell'articolo 215, comma 1, del Codice, ha fatto venire meno l'obbligo di costituzione obbligatoria del CCT per i servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro.

Al fine di assicurare la presentazione di un'offerta consapevole da parte dei concorrenti, nella clausola è precisato che i costi sono ripartiti tra le parti ed è indicato il numero di membri del collegio.

35. Trattamento dei dati personali (paragrafo 30 Disciplinare)

La clausola in questione indica le informazioni che la stazione appaltante in conformità alla normativa eurounitaria e nazionale deve rendere sul trattamento dei dati personali raccolti in occasione dello svolgimento della specifica procedura di gara. Per adempiere al predetto obbligo informativo, la stazione appaltante può o inserire di volta in volta nella documentazione di gara le informazioni richieste completando la clausola del disciplinare di gara in base agli indirizzi adottati al proprio interno per l'attuazione della normativa sulla

privacy o predisporre un'apposita e autonoma scheda informativa che inserisce tra la documentazione di gara.